


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 giugno 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **190.** Sentenza 6 - 14 giugno 2001.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Veneto - Agricoltura - Impianti di acquacoltura - Materiali di risulta provenienti dalle escavazioni necessarie alla realizzazione degli impianti - Divieto di esportazione - Lamentata incidenza sui rapporti tra privati, in contrasto con i limiti alla potestà legislativa regionale, nonché asserita compressione della iniziativa economica privata e irragionevolezza della previsione - Non fondatezza della questione.
 - Legge Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19, art. 23, comma 4.
 - Costituzione, artt. 3, 41 e 117 Pag. 9
- N. **191.** Sentenza 6 - 14 giugno 2001.
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per le opinioni espresse da un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale civile di Savona - Ammissibilità, nella fase deliberativa - Deposito tardivo del ricorso - Perentorietà del termine previsto - Improcedibilità del conflitto.
 Deliberazione del Senato della Repubblica 21 aprile 1999.
 - Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, quarto comma » 14
- N. **192.** Ordinanza 6 - 14 giugno 2001.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Adozione e affidamento dei minori - Adozione dei minori - Affidamento preadottivo - Idoneità degli adottanti - Accertamento circa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge (art. 6 della legge n. 184 del 1983) - Mancata previsione di un provvedimento del giudice minorile - Diversità di regime rispetto a quello relativo all'adozione internazionale - Asserita lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio, secondo i principi del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.
 - Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 22.
 - Costituzione, artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma » 16
- N. **193.** Ordinanza 6 - 14 giugno 2001.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Contribuzione figurativa - Periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204) - Riconoscimento dell'accredito figurativo, con riferimento a periodi anteriori al 1° gennaio 1994, sul presupposto dell'avvenuta eliminazione del requisito temporale già previsto nel d.lgs. n. 503 del 1992 - Prospettato eccesso di delega - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4.
 - Costituzione, art. 77 » 18

N. 194. Ordinanza 6 - 14 giugno 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Siciliana - Deputati dell'Assemblea regionale - Previdenza - Assegno vitalizio - Diritto alla reversibilità - Mancata previsione per il coniuge divorziato di ex deputato regionale - Asserita discriminazione rispetto al diverso trattamento riservato ai coniugi divorziati dei senatori della Repubblica - Natura regolamentare della disposizione impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Regolamento approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, art. 17.
- Costituzione, art. 3

Pag. 20

N. 195. Ordinanza 6 - 14 giugno 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Beni culturali - Censimento e catalogazione - Utilizzazione di personale che abbia svolto, in passato, analoga attività nel territorio della Regione - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento in danno di soggetti operanti nel territorio nazionale con le stesse mansioni, in contrasto con il principio di buon andamento e con quello dell'accesso dei cittadini, in condizioni di eguaglianza, nei pubblici uffici, nonché con un precedente giudicato di illegittimità costituzionale (sentenza n. 59 del 1997) - Sopravvenuta promulgazione della legge con omissione della disposizione oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 24 ottobre 2000, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 136

» 22

N. 196. Ordinanza 6 - 14 giugno 2001.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni nei confronti di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Legittimazione a sollevare il conflitto e a resistere ad esso e requisito oggettivo - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 5 novembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

» 23

N. 197. Ordinanza 6 - 14 giugno 2001.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni nei confronti di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte di appello di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

» 25

N. 198. Ordinanza 6 - 14 giugno 2001.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Caltanissetta, I sezione penale - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Deliberazione della Camera dei deputati 16 novembre 1999.

Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

Pag. 27

N. 199. Ordinanza 6 - 14 giugno 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare - Limite massimo di fase - Computo dei termini di fase - Esclusione dei periodi di sospensione per revoca del mandato difensivo da parte dell'imputato - Lamentata, ingiustificata, diversità di disciplina rispetto all'allontanamento del difensore per scelta di questo, con disparità di trattamento tra imputati - Utilizzazione impropria del giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 304, comma 1, lettera b), e comma 7.

- Costituzione, art. 3

» 29

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

NN. da 430 a 447 Ordinanze di identico contenuto del tribunale di Milano del 3 e 7 febbraio 2001.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Mancata previsione che tale provvedimento sia disposto dall'autorità giudiziaria o, nei casi di necessità ed urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza e successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4 e 5.

- Costituzione, art. 13

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento disposto dal questore presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Effetti - Permanenza nel centro per un periodo di venti giorni, senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.

Costituzione, art. 13

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento disposto dal questore presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Nomina di un difensore d'ufficio, cui dare immediato avviso del provvedimento dal momento dell'adozione dello stesso - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14.

- Costituzione, art. 24 Pag. 33

n. 448. Ordinanza del tribunale di Firenze del 7 giugno 2000.

Processo penale - Competenza per territorio - Dichiarazione dibattimentale di incompetenza in ambito distrettuale relativamente a delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, anziché direttamente al giudice competente - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento degli uffici giudiziari - Lesione del principio di indipendenza del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 23.

- Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma » 36

n. 449. Ordinanza del consiglio di Stato del 24 ottobre 2000.

Impiego pubblico - Dirigenti statali - Responsabilità per mancato conseguimento degli obiettivi della gestione - Possibilità di collocamento a riposo per ragioni di servizio, anziché di semplice rimozione dalle funzioni e di collocamento a disposizione, come stabilito dalla legge delegante (art. 2 legge 23 ottobre 1992, n. 421) - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 20, comma 9, u.p. (come sostituito dall'art. 6 d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470).

- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma » 38

n. 450. Ordinanza del consiglio di Stato del 24 ottobre 2000.

Impiego pubblico - Dirigenti statali - Responsabilità per mancato conseguimento degli obiettivi della gestione - Possibilità di collocamento a riposo per ragioni di servizio, anziché di semplice rimozione dalle funzioni e di collocamento a disposizione, come stabilito dalla legge delegante (art. 2 legge 23 ottobre 1992, n. 421) - Eccesso di delega - Riproposizione di questione oggetto dell'Ordinanza della Corte costituzionale n. 246/00 di restituzione atti.

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 20, comma 9, u.p. (come sostituito dall'art. 6 d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470).

- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma » 40

n. 451. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 18 ottobre 2000.

Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Corsi di riqualificazione del personale per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di determinati livelli - Riserva al personale interno del 70% dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 - Ingiustificata deroga al principio dell'accesso all'impiego pubblico mediante pubblico concorso - Lesione dei principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1999.

- Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 22.

- Costituzione, artt. 3, 51 e 97 » 43

N. 452. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 26 febbraio 2001.

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi (nella specie, diritto al rimborso delle spese legali in relazione a procedimenti penali conclusi con l'assoluzione del dipendente) - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizionali ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17.

- Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 48

N. 453. Ordinanza del giudice di pace di Chieti del 13 dicembre 2000.

Sanzioni amministrative - Sanzioni depenalizzate - Verbale di accertamento di violazioni - Prevista opposizione al Prefetto - Ricorribilità immediata al giudice ordinario - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, in relazione alla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale circa l'illegittimità della giurisdizione condizionata - Incidenza sul diritto di azione, nonché sui principi del giudice naturale e della tutela giurisdizionale.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16, 18 e 22

- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113 » 50

N. 454. Ordinanza del tribunale di Pistoia dell'8 marzo 2001.

Fallimento - Imprenditore individuale cessato dall'esercizio dell'impresa - Termine annuale per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza, in base al diritto vivente, dalla cessazione dell'attività commerciale, anziché dalla pubblicazione di tale fatto nel registro delle imprese - Disparità di trattamento fra creditori dell'imprenditore individuale e dell'impresa collettiva - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 53

NN. da 455 a 459 Ordinanze di identico contenuto del tribunale di Milano del 5 febbraio 2001.

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento disposto dal questore presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Effetti - Permanenza nel centro per un periodo di venti giorni, senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.

- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma » 58

N. 460. Ordinanza del tribunale di Milano del 5 febbraio 2001.

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento disposto dal questore presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Effetti - Permanenza nel centro per un periodo di venti giorni, senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.

- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma *Pag.* 59

NN. da 461 a 463 Ordinanze di identico contenuto del tribunale di Milano del 5 febbraio 2001.

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento disposto dal questore presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Effetti - Permanenza nel centro per un periodo di venti giorni, senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.

- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma » 60

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 190

Sentenza 6 - 14 giugno 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Veneto - Agricoltura - Impianti di acquacoltura - Materiali di risulta provenienti dalle escavazioni necessarie alla realizzazione degli impianti - Divieto di esportazione - Lamentata incidenza sui rapporti tra privati, in contrasto con i limiti alla potestà legislativa regionale, nonché asserita compressione della iniziativa economica privata e irragionevolezza della previsione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19, art. 23, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, della legge della Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque marittime ed interne della Regione Veneto), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione della parte ricorrente nonché l'atto di intervento della Regione Veneto resistente nel giudizio principale;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Luigi Manzi per la parte ricorrente e Mario Loria per la Regione Veneto resistente nel giudizio principale.

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi riuniti, proposti avverso i provvedimenti con i quali il comune di Castelnovo Bariano aveva, dapprima, negato il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un impianto di acquacoltura e, successivamente, comunicato all'istante che

«ai sensi della legge regionale n. 19 del 28 aprile 1998, art. 23, comma 4, l'impianto di acquacoltura può essere realizzato purché non vi sia l'asportazione del terreno proveniente dagli scavi», solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, del menzionato art. 23, comma 4, della legge della Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque marittime ed interne della Regione Veneto), nella parte in cui dispone che, in attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

Il remittente rileva che la disposizione applicabile nel giudizio principale contiene un refuso e che la parola «esportazione» deve invece essere letta «asportazione»; e ciò sulla base del criterio ermeneutico costituito dalla intenzione del legislatore, che, nel caso di specie, non sarebbe tanto quella di vietare «l'esportazione» del materiale di risulta degli scavi, quanto piuttosto quella di impedire che i materiali stessi formino oggetto di commercio al di fuori dei limiti propri dell'attività di cava.

Ciò premesso, il giudice *a quo* ritiene che la disposizione censurata sia in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in quanto dalla sua applicazione potrebbe derivare la impossibilità di realizzare un impianto di acquacoltura tutte le volte in cui il materiale scavato per la costruzione delle vasche non possa essere in alcun modo collocato nell'ambito del medesimo appezzamento di terreno ovvero lo possa essere solo con grave detrimento e danno per le restanti attività agricole che sullo stesso vengano esercitate. Una siffatta limitazione della iniziativa economica privata, osserva il remittente, non risponderebbe ad alcuno dei limiti previsti dall'art. 41 della Costituzione, e in particolare a quello della utilità sociale, posto che il divieto di asportazione sarebbe finalizzato solo a contrastare intenti fraudolenti ravvisati a priori, senza richiedere che essi siano desumibili da elementi concreti.

La medesima disposizione, ponendo significativi vincoli all'attività privata, contrasterebbe, poi, ad avviso del remittente, con l'art. 3 della Costituzione per la mancanza di proporzione del divieto rispetto all'obiettivo avuto di mira, e con l'art. 117 della Costituzione, che non consentirebbe alla legislazione regionale di intervenire nell'ambito privatistico.

Il remittente conclude affermando di ritenere che la natura transitoria della disposizione censurata non privi di rilevanza la questione, la cui soluzione è indispensabile per la decisione del giudizio principale.

2. — Si è costituita la parte privata del giudizio principale, la quale, condividendo le argomentazioni della ordinanza di rimessione, ha chiesto che la questione venga accolta nei termini prospettati dal giudice *a quo*.

3. — È intervenuta la Regione Veneto e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa della Regione contesta innanzitutto l'interpretazione correttiva fatta propria dal remittente, giacché il termine «esportazione» dovrebbe essere interpretato non nel suo significato commercial-civiltistico di vendita di un prodotto fuori del territorio dello Stato, ma nel suo significato etimologico di «portare fuori» dal terreno di pertinenza, cioè dall'area su cui insiste l'azienda, i materiali provenienti dall'escavazione. Si tratterebbe, ad avviso della difesa della Regione, di una interpretazione conforme all'art. 117 della Costituzione, giacché entrambe le materie nelle quali potrebbe farsi rientrare la disposizione censurata (pesca e/o agricoltura) appartengono alla competenza concorrente delle Regioni.

La difesa della Regione si diffonde poi sulla normativa regionale in tema di acquacoltura, rilevando che quest'ultima, nonostante sia spesso disciplinata come materia attinente alla pesca, possiede invece forti correlazioni con l'attività agricola: essa comporta infatti, nella maggior parte dei casi, rilevanti movimenti di terra ed escavazioni che, se lasciati alla libera iniziativa dei privati, potrebbero recare grave nocimento all'ambiente, una volta che l'impianto non fosse realizzato ovvero venisse dismesso o abbandonato. Per questa ragione, prosegue la difesa regionale, le opere e gli scavi relativi a tali impianti sono soggetti a concessione edilizia, la quale può essere rilasciata unicamente per i terreni agricoli e nei limiti di un rapporto di copertura pari al 50 per cento del fondo di proprietà o del quale si ha la disponibilità, al fine di consentire un coerente inserimento dell'impianto nel contesto produttivo primario del territorio ed un facile e tempestivo recupero ambientale.

La Regione Veneto, quindi, dopo aver ricordato che una precedente legge regionale aveva disposto la sospensione del rilascio delle concessioni per nuovi impianti di acquacoltura, ad eccezione di quelli realizzati fuori terra, al fine di evitare che, simulando la realizzazione di vasche di allevamento, si ponesse in essere un'attività di cava al di fuori di ogni autorizzazione e dopo aver riconosciuto che la normativa in materia di cave si è rivelata di facile elusione, ritiene che l'attuale disciplina della costruzione e dell'esercizio di impianti di acquacoltura contem-

peri la libertà di iniziativa economica privata con le primarie esigenze di tutela ambientale e con quella di evitare coltivazioni abusive di cave. La disposizione censurata non contrasterebbe allora con l'art. 41 della Costituzione, dal momento che è proprio l'art. 41 a prevedere che la libertà di iniziativa economica possa essere limitata per ragioni di utilità sociale e a consentire l'apposizione di limiti allo sfruttamento del suolo onde evitare arbitri.

Non sussisterebbe neppure la violazione dell'art. 3 della Costituzione. La difesa regionale rileva che, al contrario di quanto sostenuto dal remittente, la disposizione censurata, lungi dall'impedire l'esercizio dell'acquacoltura, in realtà lo garantirebbe, nel senso che consentirebbe di mantenere intatta la natura agricola del fondo su cui insiste l'impianto, ed impedirebbe, ad un tempo, l'utilizzazione dei materiali per scopi industriali o edilizi, risultando in tal modo proporzionata all'obiettivo avuto di mira.

4. — In una memoria depositata in prossimità dell'udienza, la parte privata del giudizio *a quo* insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, della legge della Regione Veneto n. 19 del 1998.

Dopo aver sottolineato la arbitrarietà della interpretazione finalistica prospettata dalla difesa regionale, la parte privata rileva che, tenuto conto del fatto che, in base alla legge regionale n. 24 del 1985, la realizzazione di impianti di acquacoltura è ammessa nei limiti di un rapporto di copertura del 50 per cento del fondo, la disposizione censurata comporterebbe, non una limitazione dell'iniziativa economica privata, ma un vero e proprio divieto assoluto di esercizio dell'attività imprenditoriale di acquacoltura. L'imposizione del divieto di esportazione dei materiali di risulta e il conseguente obbligo di accumulare i materiali stessi su terreni inevitabilmente ricompresi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, posto che gli impianti di acquacoltura non possono non essere ubicati in prossimità di corsi d'acqua, altro significato non avrebbe che quello di rendere impossibile il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla gestione di quel vincolo.

La parte privata rileva poi che il divieto dell'esercizio dell'attività imprenditoriale in questione sarebbe definitivo, nonostante la formulazione dell'*incipit* della disposizione censurata: «In attesa della disciplina specifica». Invero, osserva la difesa, la legge n. 19 del 1998 — che fa seguito a precedenti norme le quali, fino all'approvazione della nuova legge regionale di disciplina della pesca, avevano disposto la sospensione del rilascio delle concessioni edilizie per la costruzione di impianti di acquacoltura — detta la disciplina della pesca e dell'acquacoltura e costituisce quindi proprio quella legge individuata come il termine *ad quem* della sospensione del rilascio delle concessioni. In questo quadro, la disposizione transitoria oggetto del presente giudizio non avrebbe altro significato che quello di protrarre il divieto di rilascio di concessioni per la realizzazione di impianti di acquacoltura.

Né, ad avviso della parte privata, potrebbe attribuirsi rilievo alle argomentazioni finalistiche prospettate dalla difesa della Regione Veneto: l'esigenza di evitare che attraverso la richiesta di costruzione di un impianto di acquacoltura si possa porre in essere un'attività di cava con pregiudizio dell'integrità ambientale andrebbe infatti fronteggiata, da un lato, con la piena attuazione della normativa regionale in materia di cave e, dall'altro, con lo strumento delle convenzioni urbanistiche, con le quali ben potrebbero essere stabilite sanzioni convenzionali e garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione per la realizzazione di impianti di acquacoltura.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, della legge della Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque marittime ed interne della Regione Veneto), nella parte in cui dispone che, in attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

Sul presupposto interpretativo che l'espressione «esportazione» debba essere letta come «asportazione» e che scopo della norma sia quello di evitare che attraverso gli scavi necessari per la realizzazione di impianti di acquacoltura si ponga in essere un'attività di cava non consentita, il remittente ritiene che il predetto art. 23, comma 4, comporti in primo luogo una ingiustificata quanto irragionevole compressione, se non addirittura la soppressione, della libertà di iniziativa economica privata in relazione all'attività di acquacoltura. La medesima disposi-

zione, poi, violerebbe sia il canone della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, il sacrificio imposto al privato non risultando proporzionato al fine pubblico perseguito, sia l'art. 117 della Costituzione, che non consentirebbe l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di diritto privato.

2. La questione è infondata.

La disputa lessicale intorno al contenuto della norma, sulla quale si diffonde l'ordinanza di rimessione, va risolta nel senso che, con l'espressione «esportazione», il legislatore regionale non ha inteso riferirsi tanto alla circolazione dei beni tra Stati, quanto alla specifica destinazione dei materiali di risulta provenienti dalle escavazioni necessarie per la realizzazione di impianti di acquacoltura: quei materiali — è questo l'evidente significato del divieto — non possono essere portati fuori del terreno sul quale insiste l'impianto.

Con tale prescrizione il legislatore veneto, come emerge anche dai lavori preparatori, si è prefisso una duplice finalità: da un lato impedire che il privato, giovandosi della concessione per la realizzazione di impianti di acquacoltura, ponga in essere un'attività di cava, in assenza di qualsiasi autorizzazione regionale, e faccia oggetto di commercio i materiali di risulta provenienti dai lavori di scavo per la costruzione delle vasche degli impianti; dall'altro, imponendo che quei materiali siano mantenuti nell'area, garantire l'immediato ripristino dei luoghi e dell'ambiente, nel caso in cui l'attività di acquacoltura non abbia luogo o venga per qualsiasi ragione a cessare.

3. — Così precisati il contenuto e la funzione del divieto, le censure proposte dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto non possono trovare accoglimento sotto alcuno dei profili dedotti.

Innanzitutto, non può essere condiviso il rilievo che la norma in questione incida sui rapporti tra privati, oltrepassando i limiti desumibili dall'art. 117 della Costituzione. Questa Corte ha più volte chiarito che, se alle Regioni è precluso legiferare in materia di diritto privato, tale preclusione concerne i rapporti intersoggettivi e non riguarda il potere di conformare il contenuto del diritto di proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale: la riserva di legge stabilita dall'art. 42 della Costituzione è infatti rispettata anche quando siano le Regioni a legiferare nelle materie di loro competenza (sentenze n. 164 del 2000, n. 379 del 1994, n. 391 del 1989).

Nel caso di specie, poiché l'acquacoltura costituisce un'attività imprenditoriale agricola (art. 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 102 «Norme concernenti l'attività di acquacoltura»), incidente anche sull'assetto del territorio, non può dubitarsi che la disciplina relativa alla costruzione dei relativi impianti rientri nella competenza delle Regioni, le quali, quindi, ben possono regolamentare l'utilizzazione dei terreni interessati da quegli impianti.

4. — Il tema del contenuto della libertà di iniziativa economica e quello della ragionevolezza degli interventi legislativi intesi a comprimerla, anche se nell'ordinanza di rimessione mettono capo a due distinte censure rivolte contro l'art. 23, comma 4, della legge regionale veneta, danno luogo ad una questione unitaria che deve essere risolta da questa Corte alla luce dei parametri congiunti degli articoli 3 e 41 della Costituzione.

È acquisito alla giurisprudenza costituzionale che al limite della utilità sociale, a cui soggiace l'iniziativa economica privata in forza dell'art. 41 della Costituzione, non possono dirsi estranei gli interventi legislativi che risultino non irragionevolmente (art. 3 Cost.) intesi alla tutela dell'ambiente (*cf.*, da ultimo, sentenza n. 196 del 1998).

Ebbene, la disposizione censurata, contrariamente a quanto ritenuto dal remittente, lungi dal sopprimere la libertà di iniziativa economica in relazione all'attività di acquacoltura, si limita a regolarne l'esercizio, ponendo condizioni che, finalizzate come sono alla tutela dell'ambiente, non appaiono irragionevoli. Attesa la qualità del fine legislativo, non può infatti dirsi che il divieto di esportazione dei materiali provenienti dalla escavazione delle vasche sia incongruo. Il legislatore regionale avrebbe certo potuto avvalersi di altri mezzi, quali, secondo la difesa della parte privata, il ricorso ad apposite convenzioni o la piena attuazione della normativa in materia di cave, ma esula dai poteri di questa Corte contrastare con una propria diversa valutazione la scelta discrezionale del legislatore circa il mezzo più adatto per conseguire un fine, dovendosi arrestare questo tipo di scrutinio alla verifica che il mezzo prescelto non sia palesemente sproporzionato. Sotto questo profilo, nessun rimprovero può essere mosso alla disposizione censurata.

Il divieto di esportazione dei materiali di risulta, del resto, si coordina con la previsione dell'art. 6, decimo comma, della legge della Regione Veneto 5 marzo 1985, n. 24 (Tutela ed edificabilità delle zone agricole), che consente la realizzazione di impianti di acquacoltura nel limite di un rapporto di copertura del 50 per cento del fondo di proprietà o del quale si ha la disponibilità, e con quella dell'art. 14, quinto comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attività di cava), che fa divieto di usare il terreno di coltivo o vegetale ricavato durante i lavori di escavazione per finalità diverse da quelle di risanamento paesaggistico.

Si è quindi in presenza di una disciplina che, complessivamente considerata, non solo non preclude, in linea di principio, l'esercizio dell'attività di acquacoltura (come dimostra, nel caso di specie, il fatto che, dopo un iniziale diniego, la concessione è stata rilasciata, sia pure subordinatamente all'adozione delle misure idonee ad assicurare il rispetto del divieto di esportazione dei materiali di risulta), ma, a salvaguardia delle esigenze di ripristino ambientale, rimette al soggetto interessato la scelta, tipicamente imprenditoriale, circa l'estensione dell'impianto in relazione alle altre possibili utilizzazioni del fondo.

Né a conclusioni differenti è possibile pervenire sulla base delle osservazioni svolte dalla difesa della parte privata, secondo la quale gli impianti di acquacoltura dovrebbero essere necessariamente ubicati in prossimità dei corsi d'acqua, e quindi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico: si tratta, infatti, di evenienza che non vale di per sé a connotare in termini di irragionevolezza la disposizione censurata. Il vincolo paesaggistico e l'esigenza di immediato ripristino in caso di dismissione dell'attività costituiscono non un *posterius* rispetto alla scelta se esercitare quella determinata attività economica, ma un *prius* del quale l'imprenditore agricolo ha l'onere di tenere conto.

Non può essere infine attribuito carattere di decisività al rilievo secondo cui la disposizione censurata, nonostante la sua formulazione («in attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura»), non avrebbe carattere transitorio, ma sarebbe destinata ad operare per un tempo indeterminato. Seppure la dichiarata transitorietà della legge fosse mera parvenza e la disciplina in questione fosse in realtà destinata ad operare per un tempo indefinito, nessuno dei parametri evocati dal remittente risulterebbe leso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, della legge della Regione Veneto 28 aprile 1998, n. 19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque marittime ed interne della Regione Veneto), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 191

Sentenza 6 - 14 giugno 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per le opinioni espresse da un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale civile di Savona - Ammissibilità, nella fase deliberativa - Deposito tardivo del ricorso - Perentorietà del termine previsto - Improcedibilità del conflitto.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 21 aprile 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 21 aprile 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Roberto Avogadro nei confronti del dott. Alberto Landolfi, promosso con ricorso del tribunale civile di Savona, in composizione monocratica, notificato il 19 giugno 2000, depositato in cancelleria l'11 luglio 2000 ed iscritto al n. 33 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale civile di Savona, in composizione monocratica, con atto in data 19 novembre 1999, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera in data 21 aprile 1999, con la quale l'Assemblea — in parziale difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari — ha dichiarato che le affermazioni per le quali il senatore Avogadro è stato chiamato a rispondere in sede civile concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

I fatti per i quali si procede civilmente innanzi al predetto tribunale riguardano alcune affermazioni del senatore Avogadro che il dott. Alberto Landolfi, titolare, tra il 1996 e il 1997, delle attività di indagine che vedevano coinvolte persone vicine al partito della Lega Nord, ritiene diffamatorie. Tali dichiarazioni erano contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» del 28 novembre 1996, con il titolo «Attentato Rai - Interpellanza di Avogadro»; in un comunicato stampa del 23 ottobre 1997, intitolato «Elezioni padane di domenica 26 ottobre», nonché nella «Nota per le redazioni», integrativa di tale comunicato stampa. Mentre l'articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» si limitava a riferire di una interrogazione parlamentare presentata dal senatore Avogadro in merito al sabotaggio ad un ripetitore Rai e a riprodurre parzialmente il contenuto, in tutti gli altri interventi l'anzidetto senatore poneva l'accento sul carattere strumentale della iniziativa giudiziaria, con la

quale il dott. Landolfi avrebbe inteso colpire la Lega «per acquisire meriti nei ministeri romani» e concludeva, nella nota per le redazioni, rivolgendo alla stampa l'invito a corredare l'articolo da pubblicare di «una foto del procuratore che risulta non sopportare articoli in cui si parla di sue iniziative corredate da altre foto».

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con atto comunicato alla Presidenza il 13 aprile 1999, aveva considerato applicabile la garanzia della insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, alle sole affermazioni riprodotte nell'articolo pubblicato dal quotidiano «La Stampa». L'Assemblea, con deliberazione del 21 aprile 1999, riteneva invece coperte da tale garanzia anche le dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del 23 ottobre 1997 e nella relativa nota per le redazioni. Tale delibera, secondo la prospettazione del ricorrente, non darebbe adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto l'Assemblea a disattendere la proposta della Giunta delle elezioni e inoltre non fornirebbe alcun elemento utile a dimostrare l'esistenza di un collegamento funzionale tra le affermazioni rese dal parlamentare e l'esercizio del mandato rappresentativo, con ciò ledendo attribuzioni costituzionalmente spettanti all'autorità giudiziaria ricorrente.

2. — Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa del Senato ha rilevato come nella motivazione della delibera impugnata si faccia riferimento alla circostanza che il senatore Avogadro, con le dichiarazioni diffuse nel comunicato stampa e nella nota per le redazioni, abbia replicato a indagini giudiziarie che il dott. Landolfi stava svolgendo sull'attività della Lega Nord tra il 1996 e il 1997. Correttamente, dunque, l'Assemblea avrebbe considerato tali dichiarazioni quali espressioni non già di mera critica politica, ma di una attività propria del parlamentare, in difesa del movimento politico di appartenenza. Ne risulterebbe conseguentemente comprovata, ad avviso della difesa del Senato, la sussistenza di un collegamento funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle funzioni di parlamentare.

3. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 141 dell'11-16 maggio 2000. A seguito di tale pronuncia il ricorrente ha notificato al Senato della Repubblica, in data 19 giugno 2000, il ricorso e l'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile. Entrambi gli atti, con la prova dell'avvenuta notificazione, sono stati depositati presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 11 luglio 2000.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal tribunale civile di Savona, in composizione monocratica, investe la deliberazione del 21 aprile 1999, con la quale l'Assemblea del Senato — in parziale difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari — ha dichiarato che le affermazioni per le quali il senatore Avogadro è stato chiamato a rispondere in un procedimento civile concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il tribunale ricorrente, concordando con le valutazioni espresse dalla Giunta delle elezioni, ritiene che possano essere ricondotte all'esercizio delle funzioni di parlamentare le sole affermazioni del senatore Avogadro contenute nell'articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» del 28 novembre 1996, con il titolo «Attentato Rai - Interpellanza di Avogadro», non anche quelle diffuse attraverso il comunicato stampa del 23 ottobre 1997, intitolato «Elezioni padane di domenica 26 ottobre» e la relativa «Nota per le redazioni».

2. — Il ricorso, unitamente alla ordinanza n. 141 del 2000, con cui questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, è stato notificato al Senato della Repubblica, a cura del ricorrente, in data 19 giugno 2000; il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'eseguita notificazione, sono stati depositati nella cancelleria della Corte costituzionale in data 11 luglio 2000, e cioè quando erano trascorsi ventidue giorni dalla data della notificazione.

3. — Il ricorso è improcedibile.

Il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si articola in due distinte fasi, che devono essere avviate ad iniziativa della parte interessata. Quando la prima fase si sia conclusa con la deliberazione sommaria sulla ammissibilità del conflitto, è necessario che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza che lo dichiara ammissibile agli organi interessati e che depositi gli atti notificati presso la cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, come prescrive l'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il predetto deposito costituisce un adempimento necessario perché si apra ritualmente la seconda fase del giudizio sul conflitto, e che il prescritto

termine di venti giorni ha carattere perentorio, in quanto da esso decorrono gli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, comma quarto, delle richiamate norme integrative (v. sentenze n. 35, n. 50 e n. 203 del 1999; n. 274 e n. 342 del 1998; e n. 449 del 1997).

Non essendo stato rispettato il termine perentorio per il deposito del ricorso, non è possibile procedere alla ulteriore fase del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale civile di Savona, in composizione monocratica, nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0647

N. 192

Ordinanza 6 - 14 giugno 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento dei minori - Adozione dei minori - Affidamento preadottivo - Idoneità degli adottanti - Accertamento circa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge (art. 6 della legge n. 184 del 1983) - Mancata previsione di un provvedimento del giudice minorile - Diversità di regime rispetto a quello relativo all'adozione internazionale - Asserita lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio, secondo i principî del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 22.
- Costituzione, artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 2000 dal tribunale per i minorenni di Napoli sull'istanza proposta da Cola Nereo ed altra, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale per i minorenni di Napoli, investito dell'esame di una istanza di adozione presentata da una coppia di coniugi risultata non idonea a seguito dell'istruttoria compiuta, con ordinanza emessa il 12 maggio 2000 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che l'inidoneità degli aspiranti all'adozione — qualora la coppia che presenta domanda di adozione nazionale non possieda i requisiti di cui all'art. 6 della stessa legge — debba essere dichiarata con un espresso provvedimento del giudice minorile, per violazione degli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il collegio rimettente, contrariamente a quanto previsto per l'adozione internazionale, in quella nazionale la legge non prevede l'emissione di alcun provvedimento, positivo o negativo, che accerti l'idoneità della coppia, essendo l'intervento giurisdizionale articolato in due momenti, il primo rivolto ad accertare l'esistenza dei requisiti minimi di capacità educativa, di istruzione e di mantenimento, nonché l'assenza di separazione tra i ricorrenti e la durata del matrimonio da almeno tre anni, il secondo rivolto all'esame comparativo tra le esigenze del minore da affidare e le coppie disponibili al fine di individuare quella più adatta alle esigenze dello stesso;

che, sempre secondo il tribunale per i minorenni di Napoli, mentre la seconda fase prevede l'emissione del decreto di affidamento preadottivo, l'accertamento da parte del giudice circa la sussistenza dei requisiti resterebbe «senza espressione»;

che il giudice *a quo* osserva che vi sarebbe un insanabile contrasto tra la disciplina dell'adozione nazionale e quella dell'adozione internazionale, pur essendo identici i requisiti di idoneità richiesti alle coppie, mentre il principio per il quale l'adozione è ispirata all'esigenza di dare una famiglia adeguata al minore non dovrebbe sacrificare il «diritto processuale» di chi agisce in giudizio per far dichiarare la propria disponibilità ad adottare ad un provvedimento che dichiara l'esito della sua richiesta;

che il giudice *a quo*, dopo aver escluso che in base alle legge sia configurabile un diritto ad adottare, ritiene che vi sarebbe comunque un interesse legittimo di chi presenta la domanda che la stessa venga convenientemente esaminata e la legittima aspettativa di un provvedimento in ordine all'esistenza (o all'assenza) dei requisiti previsti dalla legge, la cui mancanza comprometterebbe i principi costituzionali che regolano il processo civile con la conseguente violazione dei parametri invocati.

Considerato che il tribunale per i minorenni di Napoli dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che l'inidoneità degli aspiranti all'adozione nazionale che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della stessa legge venga dichiarata con un espresso provvedimento del giudice minorile, ritenendo che tale omissione violi gli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* osserva che, mentre nella disciplina dell'adozione internazionale la legge prevede, in esito agli accertamenti compiuti dal tribunale, l'emissione di un provvedimento col quale la coppia che aspira all'adozione viene dichiarata o meno idonea, un analogo provvedimento non è previsto nella procedura di adozione nazionale e che tale omissione lederebbe il diritto degli interessati ad agire e difendersi in giudizio secondo le norme del giusto processo;

che l'equiparazione della adozione nazionale a quella internazionale, da cui prende le mosse il giudice rimettente, appare erronea poiché — come questa Corte ha già affermato — pur essendo i due istituti connotati da principi comuni, le relative procedure sono differenziate dal momento che «solo nella prima il collegamento tra coniugi adottanti e minore da adottare è tale da consentire l'immediata valutazione, da parte del tribunale per i minorenni, dell'idoneità di quei coniugi ad offrire la famiglia di accoglienza adatta al minore per il quale si pronuncia, dopo il periodo di affidamento, il provvedimento di adozione» (sentenza n. 10 del 1998);

che occorre ulteriormente considerare che questa Corte ha già affermato (sentenza n. 281 del 1994) che «l'aspirazione dei singoli ad adottare non può ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo»;

che l'adozione dei minorenni, «pur traendo origine da un atto di autonomia degli adottanti, non si perfeziona con la mera domanda dei medesimi» ma solo col provvedimento giudiziario — dal quale discendono le conseguenze giuridiche volute dalla legge — rispetto al cui contenuto il rilievo attribuito alla volontà degli istanti è subordinato «alla preminente considerazione dell'interesse del minore» (sentenza n. 197 del 1986);

che nella adozione nazionale l'idoneità della coppia adottante deve riferirsi specificatamente al singolo minore adottabile, in modo da consentire un suo inserimento mirato sulla base delle potenzialità di quella specifica coppia, per cui nessuna utilità potrebbe avere un provvedimento che valutasse in astratto tale idoneità;

che nella fase relativa all'accertamento dei requisiti della coppia che aspira all'adozione non vengono quindi per nulla in rilievo posizioni di diritto soggettivo di parti fra loro contrapposte, trattandosi di accertamenti preliminari e propedeutici al successivo, eventuale, provvedimento di affidamento preadottivo, da assumere nello specifico interesse di un minore;

che a tale fase non possono quindi essere applicati i principi costituzionali che regolano il processo civile; che pertanto la questione è manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0648

N. 193

Ordinanza 6 - 14 giugno 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contribuzione figurativa - Periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204) - Riconoscimento dell'accredito figurativo, con riferimento a periodi anteriori al 1° gennaio 1994, sul presupposto dell'avvenuta eliminazione del requisito temporale già previsto nel d.lgs. n. 503 del 1992 - Prospettato eccesso di delega - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4.
- Costituzione, art. 77.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), promosso con ordinanza

emessa il 7 luglio 1999 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Madiai Franca e l'INPS, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Madiai Franca nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa da Madiai Franca contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale il tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), in riferimento all'art. 77 della Costituzione;

che nel giudizio *a quo* la Madiai ha proposto appello contro la sentenza di primo grado che ha escluso il suo diritto all'accredito di contributi figurativi per i periodi di maternità intercorrenti dal 19 giugno al 19 novembre 1967 e dal 4 aprile al 4 settembre 1971;

che in base alla norma impugnata è consentito alla lavoratrice madre di ottenere il riconoscimento della predetta contribuzione, in relazione ai periodi di astensione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, anche se la maternità si è verificata «al di fuori del rapporto di lavoro (...), a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro»;

che, contrariamente all'assunto della ricorrente, il pretore di Firenze è pervenuto al rigetto della domanda, ritenendo che la norma in esame non possa far considerare superato il limite temporale già fissato dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in base al quale tanto la contribuzione figurativa quanto il riscatto dei periodi di astensione (obbligatoria e facoltativa) per maternità sono subordinati al fatto che l'evento protetto si collochi in una data successiva al 1º gennaio 1994;

che il pretore di Firenze ha ritenuto che la norma oggi impugnata non potesse avere efficacia di abrogazione tacita dell'art. 14 citato, sicché la domanda della Madiai, riguardando due periodi di tempo ampiamente precedenti rispetto al 1º gennaio 1994, doveva comunque essere respinta;

che il tribunale rimettente, invece, prende le mosse da un diverso presupposto interpretativo, già fatto proprio dalla ricorrente nell'atto di appello, secondo cui l'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 564 del 1996, nonostante la mancanza di un'esplicitazione in tal senso, avrebbe eliminato il requisito temporale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 503 del 1992, con la conseguenza che le domande finalizzate al riconoscimento dell'accredito figurativo dovrebbero essere accolte anche nel caso della ricorrente;

che tuttavia è proprio l'adozione di siffatta opzione interpretativa a rendere non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, poiché l'eliminazione del citato limite di tempo renderebbe evidente che il legislatore delegato ha travalicato i limiti a lui posti dalla legge di delegazione;

che l'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, infatti, nel fissare la delega che ha poi dato luogo al d.lgs. n. 564 del 1996, nulla dice circa il limite temporale per il riconoscimento dell'accredito figurativo per maternità, il che palesa la violazione dell'art. 77 Cost., sembrando al giudice *a quo* che al legislatore delegato non possa essere consentito «stabilire una disciplina così marcatamente diversa da quella precedente e su di un punto così concretamente determinante e gravido di conseguenze, anche di tipo finanziario»;

che si è costituita nel presente giudizio Madiai Franca, chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata inammissibile oppure infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sollecitando una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente alla discussione avvenuta alla pubblica udienza del 6 marzo 2001, è stato promulgato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione;

che detto decreto legislativo ha sostanzialmente recepito (art. 25) il testo dei commi 1, 4 e 6 dell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che è stato contestualmente abrogato (art. 86);

che il menzionato art. 86 ha pure provveduto all'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dal quale il tribunale di Firenze ricavava l'esistenza del termine che la norma denunciata avrebbe, a suo avviso, illegittimamente abrogato;

che alla luce di siffatte modifiche normative, pertanto, appare opportuno restituire gli atti al giudice rimettente, affinché provveda a valutare la permanente rilevanza della prospettata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0649

N. 194

Ordinanza 6 - 14 giugno 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Siciliana - Deputati dell'Assemblea regionale - Previdenza - Assegno vitalizio - Diritto alla reversibilità - Mancata previsione per il coniuge divorziato di ex deputato regionale - Asserita discriminazione rispetto al diverso trattamento riservato ai coniugi divorziati dei senatori della Repubblica - Natura regolamentare della disposizione impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Regolamento approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, art. 17.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 (e successive modificazioni, fino a quella del 5 agosto 1997), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 2000 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Pucitta Maria Vittoria e l'Assemblea regionale siciliana, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso d'un giudizio civile, promosso dalla vedova divorziata di un ex deputato dell'Assemblea regionale siciliana, la quale chiedeva che -- previa disapplicazione del regolamento di previdenza -- l'Assemblea fosse condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di assegno vitalizio di reversibilità, il tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 (e successive modificazioni, fino a quella del 5 agosto 1997), nella parte in cui non prevede il diritto alla reversibilità per il coniuge divorziato;

che, secondo quanto premette in fatto il giudice *a quo*, l'attrice, coniuge divorziata di un ex deputato dell'Assemblea siciliana deceduto nel giugno del 1994, ha chiesto l'attribuzione del vitalizio, attesa l'evidente natura previdenziale del medesimo;

che il regolamento di previdenza per i deputati dell'Assemblea regionale siciliana emanato ai sensi dell'art. 167 del regolamento interno dell'Assemblea (il cui fondamento normativo risiede nell'art. 4 dello Statuto regionale), modificato fino al 5 agosto 1997, e da ultimo abrogato dall'art. 30 del nuovo regolamento, prevedeva (art. 17) l'attribuzione dell'assegno, purché non fosse stata pronunciata sentenza di separazione personale o di divorzio;

che tale regolamento — osserva il remittente — non costituisce uno degli *interna corporis* dell'organo regionale, come tale sottratto al vaglio di legittimità costituzionale di questa Corte;

che la questione rileverebbe ai fini della decisione della causa poiché sarebbe proprio l'art. 17 censurato a impedire che all'attrice venga concesso il richiesto emolumento;

che essa non sarebbe manifestamente infondata, atteso che la vedova divorziata dell'ex deputato regionale verrebbe discriminata rispetto al diverso trattamento riservato dall'art. 16 del regolamento del Senato, approvato il 10 febbraio 1994, agli ex coniugi dei senatori della Repubblica, in conformità allo spirito della legislazione successiva al nuovo diritto di famiglia, di cui all'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e, in particolare, all'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74;

che, del resto, la stessa Assemblea regionale siciliana si sarebbe conformata a tali principi con il nuovo regolamento approvato in data 16 febbraio 2000.

Considerato che il rimettente impugna l'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive modificazioni intervenute, fino a quella del 5 agosto 1997;

che tale disposizione ha natura regolamentare (così come, del resto, si autoqualifica) e, pertanto, è norma secondaria sottratta al sindacato di legittimità costituzionale;

che la questione sollevata è, pertanto, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive modificazioni intervenute fino a quella del 5 agosto 1997, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 195

Ordinanza 6 - 14 giugno 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Beni culturali - Censimento e catalogazione - Utilizzazione di personale che abbia svolto, in passato, analoga attività nel territorio della Regione - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento in danno di soggetti operanti nel territorio nazionale con le stesse mansioni, in contrasto con il principio di buon andamento e con quello dell'accesso dei cittadini, in condizioni di eguaglianza, nei pubblici uffici, nonché con un precedente giudicato di illegittimità costituzionale (sentenza n. 59 del 1997) - Sopravvenuta promulgazione della legge con omissione della disposizione oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Siciliana approvata il 24 ottobre 2000, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 136.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana, approvata il 24 ottobre 2000, recante «Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 30 ottobre 2000, depositato in cancelleria l'8 novembre 2000 ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2000.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 30 ottobre 2000 e depositato il successivo 8 novembre, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 ottobre 2000 (disegno di legge n. 1092), recante «Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani»;

che la disposizione censurata autorizza l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, «attesa la necessità di sopperire alla carenza di figure professionali specifiche nell'ambito storico-artistico, ad avvalersi del personale utilizzato sul territorio della Regione Siciliana per l'attività catalografica in virtù della legge 20 maggio 1988, n. 160, secondo le modalità di cui all'art. 2»;

che, ad avviso del ricorrente, sarebbe contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione limitare l'ambito dei possibili destinatari dei nuovi contratti esclusivamente ai soggetti che hanno in passato svolto per un breve periodo analoga attività ai sensi della legge 20 maggio 1988, n. 160, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), nell'apodittico presupposto che tali soggetti possiedano, rispetto ad altri, una qualificazione professionale superiore;

che, secondo il Commissario dello Stato, la medesima disposizione regionale, oltre a introdurre una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti che hanno esercitato le medesime attività, in virtù della stessa legge n. 160 del 1988, nel rimanente territorio nazionale, individuerrebbe destinatari predeterminati in violazione dell'art. 51 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza;

che, infine, la disposizione denunciata riprodurrebbe sostanzialmente, in violazione dell'art. 136 della Costituzione, l'art. 3 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali ed ambientali), dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 59 del 1997.

Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 ottobre 2000, recante «Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e catalogazione

dei beni culturali siciliani», è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell'art. 3, oggetto di censura, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione in esso contenuta;

che pertanto, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 382 e n. 381 del 2000), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0651

N. 196

Ordinanza 6 - 14 giugno 2001

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni nei confronti di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Legittimazione a sollevare il conflitto e a resistere ad esso e requisito oggettivo - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 5 novembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 novembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, nei confronti di Gianfranco Amendola, promosso dal tribunale di Roma con ricorso depositato il 12 gennaio 2001 ed iscritto al n. 175 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che avanti al tribunale di Roma pende procedimento civile per risarcimento danni promosso dal magistrato Gianfranco Amendola nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, a seguito di espressioni ritenute offensive e diffamatorie da quest'ultimo pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda in data 8 aprile 1993;

che la Camera dei deputati, con deliberazione adottata in Assemblea il 5 novembre 1998, difforme rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha ritenuto l'insindacabilità di tali espressioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che con ricorso in data 22 novembre 2000 il tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla predetta delibera;

che il tribunale ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, rileva che le opinioni del parlamentare rientrano nella previsione dell'art. 68 della Costituzione solo se «legate da "nesso funzionale" con le attività svolte "nella qualità" di membro delle Camere» e quindi espresse «nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi tra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea», mentre l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito esula dalla sfera di applicazione dell'art. 68 della Costituzione e la sua insindacabilità si trasformerebbe in un privilegio personale, «finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale di favore quanto all'ambito e ai limiti della loro libertà di manifestazione del pensiero»;

che il significato della funzione parlamentare — prosegue il tribunale — non può essere dilatato sino a ricomprendervi l'attività politica svolta in qualsiasi sede e neppure è sufficiente che la dichiarazione possa trovare collocazione in un contesto genericamente politico, in quanto il «nesso funzionale» va inteso «come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare»;

che il ricorrente rileva che la Giunta per le autorizzazioni a procedere, nell'esprimere parere negativo alla richiesta di insindacabilità, aveva affermato che «... proprio la dignità delle prerogative parlamentari impone di non "coprire" attraverso queste l'ingiuria e l'offesa personale, in quanto la salvaguardia della libertà di pensiero deve tener conto dell'esigenza di rispettare l'altrui diritto all'onore e al decoro. Espressioni che sono insulto gratuito e personale nulla hanno a che vedere con la funzione parlamentare. Se così fosse, "l'insindacabilità" significherebbe permettere di insultare, diffamare e offendere chiunque»;

che il ricorrente conclude che la deliberazione adottata dall'Assemblea in data 5 novembre 1998 non è «conforme all'ordinamento costituzionale (art. 68 Cost.)» e deve essere annullata.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente a decidere, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni decisione definitiva anche sull'ammissibilità;

che il tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite in relazione al giudizio civile pendente per risarcimento dei danni, in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione;

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte nel presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni;

che dall'ordinanza possono ricavarsi le «ragioni di conflitto» e le «norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0652

N. 197

Ordinanza 6 - 14 giugno 2001

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni nei confronti di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte di appello di Roma, nei confronti della Camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo Matassa, promosso dalla Corte di appello di Roma - I sezione civile, con ricorso depositato il 22 novembre 2000 ed iscritto al n. 171 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ricorso datato 20 ottobre 2000 e depositato nella cancelleria della Corte il 22 novembre 2000, la Corte di appello di Roma, I sezione civile, investita di un giudizio civile per risarcimento danni da dichiarazioni ritenute diffamatorie promosso dal dott. Lorenzo Matassa, magistrato, nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 17 novembre 1999 (documento IV-*quater*, n. 88), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento civile concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che la Corte di appello ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del giudizio.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte di appello di Roma, I sezione civile, è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la Corte di appello ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali. in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Roma, I sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Roma, I sezione civile, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 198

Ordinanza 6 - 14 giugno 2001

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Caltanissetta, I sezione penale - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 16 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 16 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo Matassa, promosso dal tribunale di Caltanissetta I sezione penale, con ricorso depositato il 1° dicembre 2000 ed iscritto al n. 173 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ricorso datato 7 aprile 2000 e depositato nella cancelleria della Corte il 1° dicembre 2000, il tribunale di Caltanissetta, I sezione penale, investito di un giudizio con l'imputazione di diffamazione nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 novembre 1999 (documento IV-*quater* n. 87), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del giudizio.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il tribunale di Caltanissetta, I sezione penale, è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Caltanissetta, I sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Caltanissetta, I sezione penale, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 199

Ordinanza 6 - 14 giugno 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare - Limite massimo di fase - Computo dei termini di fase - Esclusione dei periodi di sospensione per revoca del mandato difensivo da parte dell'imputato - Lamentata, ingiustificata, diversità di disciplina rispetto all'allontanamento del difensore per scelta di questo, con disparità di trattamento tra imputati - Utilizzazione impropria del giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 304, comma 1, lettera *b*), e comma 7.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 1, lettera *b*), e comma 7, del codice di procedura penale, promossi con quattro analoghe ordinanze in data 21 gennaio 1998, 19 agosto 1999 e in data 13 maggio 1999 (n. 2 ordinanze), dalla Corte d'assise di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte al n. 605, n. 759, n. 760 e n. 761 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44 e n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che la Corte d'assise di Reggio Calabria, chiamata a pronunciarsi, nel corso del medesimo procedimento penale, su svariate istanze di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima di custodia cautelare, con quattro analoghe ordinanze in data 21 gennaio 1998 (r.o. n. 605 del 2000), in data 19 agosto 1999 (r.o. n. 759 del 2000) e in data 13 maggio 1999 (r.o. n. 760 e n. 761 del 2000), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera *b*), e 7 dell'art. 304 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che la sospensione del corso dei termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen. segua — e venga così computata salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare — alla revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato»;

che il remittente premette di avere già precisato, provvedendo su altre istanze di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, che il termine custodiale di fase per il dibattimento di primo grado, pari ad un anno e sei mesi, era divenuto di tre anni per effetto del provvedimento di sospensione adottato, a causa della particolare complessità del dibattimento, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., e che a tale termine triennale dovevano aggiungersi ulteriori periodi in conseguenza di una serie di avvenimenti, i quali erano registrati nel corso del dibattimento e che avevano determinato sospensioni dell'attività processuale con conseguente sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen.;

che, in particolare, la Corte d'assise di Reggio Calabria puntualizza che nei suoi precedenti provvedimenti aveva già ritenuto che, «al fine del computo del termine custodiale di fase complessivo», al termine triennale dovevano aggiungersi, tra gli altri, «giorni 53, intercorrenti tra il 26 ottobre 1995 ed il successivo 18 dicem-

bre: ciò per effetto del provvedimento di sospensione *ex art.* 304, comma 1, lettera *b*), adottato all'udienza del 26 ottobre per i motivi indicati nel relativo verbale (revoca delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti e richiesta di termine a difesa da parte del difensore d'ufficio nominato in sostituzione)»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la simultanea revoca di tutti i difensori da parte degli imputati detenuti, denotando «un evidente atteggiamento ostruzionistico [...] che precludeva di fatto la prosecuzione dell'udienza», non andava ricompresa tra i casi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 304 cod. proc. pen., per i quali il periodo di sospensione non opera ai fini del limite massimo di fase *ex art.* 304, comma 7, cod. proc. pen., ma rientrava nelle previsioni dell'art. 304, comma 1, lettera *b*), con conseguente computabilità ai fini del citato limite massimo;

che, infatti, una fattispecie di abbandono della difesa è ravvisabile, secondo la Corte remittente, non soltanto nei casi in cui sia direttamente riferibile alla iniziativa del difensore, ma anche quando l'assistenza difensiva sia venuta a mancare «per conseguenza diretta di una iniziativa dei difesi, che abbiano, ad un tempo, posto i difensori nella legale impossibilità di svolgere il proprio mandato e costretto il giudice a nominare un difensore d'ufficio ed a concedere a costui i termini a difesa»;

che, su queste premesse, il remittente chiede a questa Corte «un ulteriore e definitivo approfondimento interpretativo», in quanto, a suo avviso, le disposizioni censurate, se interpretate (come vorrebbero le difese degli imputati e la stessa Corte di cassazione in una pronuncia resa nell'ambito del medesimo processo) nel senso di escludere dal computo dei termini di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. i periodi di sospensione per allontanamento dei legali a seguito della contemporanea revoca dei difensori da parte degli imputati in custodia cautelare, contrasterebbero con il principio di eguaglianza;

che invero, prosegue il remittente, ne deriverebbe una ingiustificata diversità di disciplina delle ipotesi di «allontanamento» del difensore, a seconda che esso segua ad una scelta di questo o sia causato dall'iniziativa dell'assistito, poiché, del tutto irragionevolmente, soltanto nel primo caso potrebbe legittimamente computarsi la sospensione del corso dei termini di custodia cautelare per il periodo concesso al difensore d'ufficio per preparare la difesa;

che — argomenta ancora il giudice *a quo* — una simile interpretazione verrebbe ad attribuire all'imputato «il potere di tenere costantemente sotto scacco il processo», con una serie di continue e mirate revoche dei mandati difensivi, dirette a consentirgli di beneficiare della scarcerazione per scadenza dei termini ben prima della pronuncia di merito;

che l'irragionevole diversità di disciplina per due situazioni che invece si equivarrebbero sul piano processuale determinerebbe oltretutto un trattamento peggiore per l'imputato il quale abbia subito le conseguenze pregiudizievoli del comportamento scorretto del proprio difensore che abbia autonomamente deciso di non dar corso al mandato rispetto a quello riservato all'imputato che, con la revoca della nomina, abbia dato causa all'allontanamento del difensore, poiché solo per il primo imputato sarebbe operante la sospensione dei termini di custodia cautelare;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, provenienti dallo stesso giudice, sollevano un'identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi unitariamente;

che il remittente riferisce di avere già affermato, in numerosi provvedimenti resi nel medesimo processo nei confronti di altri imputati, che l'ipotesi della simultanea revoca dei rispettivi difensori da parte di tutti gli imputati detenuti, denotando un evidente atteggiamento ostruzionistico, non può essere sussunta sotto la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 304 del codice di procedura penale, per la quale il periodo di sospensione non opera ai fini del limite massimo di fase *ex art.* 304, comma 7, cod. proc. pen., ma rientra nella previsione dell'art. 304, comma 1, lettera *b*), e che conseguentemente detto periodo è computabile ai fini del calcolo del citato limite massimo;

che, nonostante ciò, egli chiede a questa Corte «un ulteriore e definitivo approfondimento interpretativo», giustificando tale richiesta con l'esistenza di una diversa interpretazione, riconducibile ad una pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale la fattispecie in oggetto ricadrebbe invece nella sfera di operatività dell'art. 304, comma 1, lettera *a*) del codice di procedura penale e pertanto, in forza dell'art. 304, comma 7, cod. proc. pen., sarebbe esclusa dal computo dei termini di cui all'art. 304, comma 6, del medesimo codice;

che è qui del tutto evidente l'utilizzazione impropria del giudizio di legittimità costituzionale, dichiaratamente attivato per contrastare una interpretazione che l'ordinanza di rimessione, con un diffuso e insistito argo-

mentare, lungi dal fare propria e dal porre a fondamento del giudizio di costituzionalità, mostra di non condividere affatto, con il paradossale risultato di sottoporre a censura una soluzione interpretativa alla quale si è negata ogni plausibilità;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 1, lettera b), e comma 7, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0655

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

NN. da 430 a 447

Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 3 e il 7 febbraio 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi a: Salo Roberta (r.o. 430/2001), Kola Luljeta (r.o. 431/2001), Stanilescu Gabriela (r.o. 432/2001), Ivan Mihaela (r.o. 433/2001), Damianova Dessislav (r.o. 434/2001), Velinov Stefan (r.o. 435/2001), Saliu A-yshe (r.o. 436/2001), Gorodensky Svitlana (r.o. 437/2001), Faloni Mustapha (r.o. 438/2001), Salkanovic Renato (r.o. 439/2001), Simon Dolly (r.o. 440/2001), Cueva Morales Jose Emili (r.o. 441/2001), Oussaqui Emilia (r.o. 442/2001), Stanciu Viorel (r.o. 443/2001), Gomez Paixao Marcio (r.o. 444/2001), Oancea Maria (r.o. 445/2001), Marginean Gheorghe (r.o. 446/2001), Tcaci Adriana (r.o. 447/2001).

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Mancata previsione che tale provvedimento sia disposto dall'autorità giudiziaria o, nei casi di necessità ed urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza e successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13.

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento disposto dal questore presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Effetti - Permanenza nel centro per un periodo di venti giorni, senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 13.

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento disposto dal questore presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Nomina di un difensore d'ufficio, cui dare immediato avviso del provvedimento dal momento dell'adozione dello stesso - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14.
- Costituzione, art. 24.

IL TRIBUNALE

All'esito dell'udienza del 3 febbraio 2001 nel procedimento di convalida del trattenimento, disposto ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 286/1998, nei confronti di Salo Loreta (*alias* Sala Loreta) nata in Albania il 25 marzo 1981 (*alias* Shala Lorata), ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso in fatto

In data 7 giugno 2000 il prefetto di Milano emetteva decreto di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di Salo Loreta ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, in particolare assumendo l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale della straniera sottraendosi ai controlli di frontiera.

Con il medesimo provvedimento il prefetto intimava alla straniera di lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Il decreto di espulsione veniva in pari data notificato alla straniera.

Successivamente, in data 31 gennaio 2001, il questore di Milano, avendo accertato che la straniera non aveva ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni intimatogli dal prefetto, ritenendo di dover provvedere all'esecuzione del provvedimento del prefetto mediante accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. a), e evidenziando l'impossibilità di procedere immediatamente a detto accompagnamento determinata dalla necessità di procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità/

nazionalità, di acquisire un valido documento per l'espatrio e di procurare la disponibilità di idoneo vettore o altro mezzo di trasporto, disponeva che la stessa fosse trattenuta presso il centro di permanenza temporanea di via Corelli a Milano ai sensi dell'art. 14, decreto legislativo n. 286/1998 e comunicava l'avvenuta esecuzione del trattenimento all'autorità giudiziaria nel termine di 48 ore per il provvedimento di convalida previsto dal predetto art. 14, comma 4.

All'udienza fissata da questo giudice per la convalida del trattenimento, la straniera veniva sentita in presenza del difensore e con l'ausilio dell'interprete e dichiarava di essere in Italia dal maggio 2000 per lavorare.

Rilevato in diritto

Questo giudice è chiamato dall'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 a convalidare il provvedimento del questore con il quale è stato disposto il trattenimento della straniera espulsa presso il centro di permanenza temporanea e assistenza sito in via Corelli a Milano.

Il citato quarto comma dell'art. 14 impone al giudice, ai fini della convalida, di valutare la sussistenza dei «presupposti di cui all'art. 13 ed al presente articolo», richiamando, per le modalità di espletamento di tale accertamento, il rito camerale di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 13.

Nel verificare, in primo luogo, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, del d.lgs. n. 286/1998, si deve rilevare che l'accompagnamento immediato alla frontiera è imposto al questore ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. a) come modalità esecutiva del decreto di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 6 del citato decreto.

Questo giudicante dubita della legittimità costituzionale di tale previsione normativa, con particolare riferimento alla riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, non prevedendo le norme citate che l'accompagnamento coattivo sia disposto dall'autorità giudiziaria o, nei casi eccezionali di necessità e urgenza, disposto dall'autorità amministrativa e soggetto a successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria nel complessivo termine di 48 ore.

La questione appare rilevante nel presente procedimento, poiché, essendo imposto al giudice della convalida del trattenimento di valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, l'eventuale illegittimità della citata disposizione comporterebbe l'obbligo di questo giudice di non convalidare il trattenimento il cui presupposto è costituito dall'esecuzione del provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 14.

Anche l'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 si presta, a parere di questo giudicante, a dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 13 della Costituzione.

Premesso, infatti, che il trattenimento nei centri di permanenza e accoglienza appare certamente limitativo della libertà personale, ciò in primo luogo per la prevista impossibilità di allontanarsene liberamente prevista dal settimo comma del citato art. 14, deve evidenziarsi che il comma 4 dello stesso articolo vede esclusivamente il potere-dovere del giudice di convalidare il trattenimento disposto dal questore in presenza dei presupposti di legge.

Il termine «convalida» indica esclusivamente l'effettuazione di un controllo postumo sull'attività pregressa dell'autorità amministrativa, ed in tal senso appare anche utilizzato dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione.

Nel caso in esame, però, il legislatore attribuisce a tale convalida un effetto che perdura anche successivamente a tale controllo, prevedendo, al comma 5 dell'art. 13, che la convalida comporta la permanenza del centro per un periodo di complessivi venti giorni.

Mentre, quindi, per le prime 48 ore, o comunque sino alla convalida, la privazione della libertà personale appare rispettosa delle prescrizioni di cui all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, per il successivo periodo la privazione della libertà personale scaturisce automaticamente da una disposizione di legge, senza che sia previsto un autonomo, anche contestuale alla convalida, provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria in ordine al successivo trattenimento.

Che l'espressione «convalida» utilizzata dal legislatore non possa essere interpretata in modo più estensivo, è testimoniato dal fatto che al giudice che convalida non è riconosciuto alcun potere di determinare la durata del trattenimento successivo, né eventualmente di revocarne l'esecuzione nel caso vengano successivamente meno i presupposti che ne avevano legittimato l'attuazione (quale, ad esempio, ipotesi non infrequente, il successivo ritro-

vamento, da parte dello straniero, dei documenti di identità nell'ipotesi di espulsione con accompagnamento immediato ai sensi dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, né, ancora, di disporre ulteriori accertamenti istruttori in ordine alla sussistenza dei medesimi presupposti (es. consulenza tecnica sull'autenticità di un documento di identità prodotto dallo straniero).

Anche tale dubbio di costituzionalità appare rilevante, poiché l'art. 14 del d.lgs. è norma di diretta applicazione nel presente procedimento e la declaratoria di incostituzionalità della stessa nel senso indicato, derterminerebbe la cessazione del trattenimento come conseguenza della convalida.

Sul diritto di difesa.

Un dubbio di legittimità costituzionale della normativa in esame riguarda la disciplina del diritto di difesa nel presente procedimento di convalida.

In proposito si osserva che, mentre il d.lgs. n. 286/1998 non prevedeva affatto l'assistenza necessaria del difensore, eventualmente nominato d'ufficio, nel presente procedimento, a detta lacuna ha parzialmente supplito il successivo regolamento emesso con d.P.R. n. 394/1999 che prevede l'assistenza allo straniero del difensore d'ufficio nell'udienza di convalida.

Detta disposizione peraltro non prevede che la nomina del difensore avvenga nel momento stesso in cui il trattenimento ha inizio, né l'avviso al predetto difensore dell'adozione del trattenimento. Il difensore, infatti, viene nominato dal giudice investito della convalida e presenza, quindi, all'udienza stessa avendo avuto conoscenza della nomina solo poche ore prima dell'udienza stessa.

Ciò appare fortemente limitativo del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

I termini già ristretti intercorrenti tra l'adozione del trattenimento e l'udienza di convalida vengono ad essere ulteriormente accorciati dalla circostanza che sia il giudice, e non il questore, ad avvisare il difensore d'ufficio della sua avvenuta nomina. Tale contrazione del diritto di difesa non appare giustificata da altri preminenti interessi di rilievo costituzionale.

La proposta questione di costituzionalità appare rilevante in quanto la dichiarata violazione del diritto di difesa potrebbe comportare la nullità del procedimento di convalida del trattenimento.

In relazione ai prospettati dubbi di costituzionalità, deve disporsi, quindi, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente procedimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 13 e 24 Cost. e l'art. 23, legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 13, commi 4 e 5 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'esecuzione del decreto di espulsione dal territorio nazionale dello straniero mediante accompagnamento coatto alla frontiera sia disposto dall'autorità giudiziaria o, nei casi eccezionali di necessità ed urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza e successivamente convalidata dall'autorità giudiziaria;

2) dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la convalida del trattenimento disposta dall'autorità giudiziaria comporti la permanenza nel centro per un periodo di venti giorni senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria;

3) dell'art. 14, d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, sin dal momento dell'adozione del decreto di trattenimento nel centro di permanenza temporanea, allo straniero trattenuto sia nominato un difensore d'ufficio cui dare immediato avviso del trattenimento.

Sospende il presente giudizio di convalida;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 3 febbraio 2001

Il giudice: MASSENZ

N. 448

*Ordinanza emessa il 7 giugno 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 maggio 2001)
dal G.U.P. del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Adelfio Mario ed altri*

Processo penale - Competenza per territorio - Dichiarazione dibattimentale di incompetenza in ambito distrettuale relativamente a delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, anziché direttamente al giudice competente - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento degli uffici giudiziari - Lesione del principio di indipendenza del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 23.
- Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma.

IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI

Premesso che:

il 22 marzo 1995 il g.u.p. di Firenze disponeva il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Firenze di Giovanni Torregrossa per rispondere dei delitti di cui agli articoli 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, 416-bis c.p. ed altro e con successivo decreto del 24 marzo 1995 il g.u.o. presso lo stesso tribunale disponeva il rinvio a giudizio — sempre dinanzi al tribunale di Firenze — nei confronti di tutti i restanti imputati per gli stessi reati addebitati al Torregrossa;

il tribunale di Firenze con sentenza 8/23 febbraio 1996 dichiarava la propria incompetenza per territorio disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Grosseto il quale li riceveva il 6 marzo 1996 emettendo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 7 maggio 1996;

con ordinanza agli atti il tribunale di Grosseto respingeva l'eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio e di citazione a giudizio sollevata dalla difesa a seguito della sentenza n. 70 del 15 marzo 1996 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma primo c.p.p. nella parte in cui — nel caso di declaratoria di incompetenza per territorio — prevede la trasmissione degli atti al giudice incompetente anziché al p.m. presso quest'ultimo argomentando in ordine all'antioriorità della sentenza di incompetenza pronunciata dal tribunale di Firenze e della conseguente trasmissione degli atti rispetto alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (e cioè il 20 marzo 1996) e di irretroattività della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di una norma processuale e comunque motivando in ordine all'assimilazione della sentenza del tribunale di Firenze ad una sorta di «giudicato» (non essendo la stessa impugnabile e non essendo azionabile l'istituto del conflitto);

al termine dell'istruttoria dibattimentale iniziata il 6 giugno 1996 il tribunale pronunciava sentenza il 16 dicembre 1997;

su appello del p.m. e dei difensore la Corte d'appello di Firenze dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio di primo grado, del giudizio e della sentenza di primo grado per incompetenza funzionale del tribunale di Grosseto disponendo la trasmissione degli atti alla procura distrettuale di Firenze per l'ulteriore corso, argomentando in ordine all'insussistenza di un rapporto — processuale — esaurito con conseguente applicazione al caso *de quo* della disciplina risultante dalle innovazioni apportate dalla Corte costituzionale con doverosa trasmissione degli atti al p.m. dissentendo dall'argomentazione del tribunale di Grosseto che — *incidenter tantum* — aveva ritenuto non applicabile la sentenza della Corte costituzionale ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis c.p.p. posto che in tal caso la regressione del procedimento avrebbe portato le parti dinanzi allo stesso p.m. e giudice per l'udienza preliminare;

in data 25 giugno 1999 la direzione distrettuale antimafia presso questo tribunale ripresentava la richiesta di rinvio a giudizio a questo ufficio negli stessi termini di cui alla richiesta originaria chiedendo al g.u.p. di sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 23 comma primo c.p.p. (così come integrato dalla sentenza n. 70 della Corte costituzionale), in relazione agli articoli 3 e 103 della Costituzione, laddove prevede la trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice competente anche in caso di reati per i quali ai sensi dell'art. 51 lett. a) e comma 3-bis c.p.p. la funzione di p.m. è attribuita all'ufficio di p.m. presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, eccezione che il p.m. d'udienza faceva propria e alla quale si associavano alcuni difensori;

Ritenuto che:

le pronunce di incostituzionalità n. 70 del 15 marzo 1996 e n. 76 dell'11 marzo 1993 hanno restituito al disposto dell'art. 23 c.p.p. la conformità al principio del giudice naturale relativamente alla fase dell'udienza

preliminare la quale, diversamente, si sarebbe svolta solo dinanzi al giudice dell'udienza preliminare incompetente per materia o per territorio e non invece dinanzi a quello riconosciuto successivamente competente mentre nel caso *de quo* la trasmissione degli atti al p.m. indicato dall'art. 51 comma primo lett. a) e comma 3-bis — vale a dire alla Procura presso questo tribunale — per il nuovo esercizio dell'azione penale con la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio a questo giudice non determina in alcun modo l'effetto avuto di mira dall'art. 23, nel testo risultante dalle menzionate sentenze, poiché gli imputati già hanno visto celebrare l'udienza preliminare dinanzi al giudice competente e hanno potuto esercitare in tale sede i — loro diritti con il risultato, accedendo all'interpretazione della Corte d'appello (che ha escluso la possibilità di un'interpretazione «adeguatrice» quale quella suggerita dalla sentenza del tribunale di Grosseto), della ripetizione di un'udienza già legittimamente svoltasi;

all'interpretazione fatta propria dalla Corte d'appello consegue la violazione della norma Cost. di cui all'art. 101 comma secondo posto che qualora il giudice in caso di ripetizione dell'udienza preliminare dovesse limitarsi a riprodurre pedissequamente i provvedimenti già assunti sarebbe vulnerata la sua indipendenza mentre diversamente ragionando e cioè ritenendo, come appare imprescindibile, che la nuova udienza preliminare debba svolgersi con pienezza di poteri, diritti e facoltà per il giudice e per le parti si giungerebbe ad un altro assurdo e cioè all'azzeramento delle pregresse statuizioni ponendosi nel nulla un'attività giurisdizionale legittimamente svolta e travolgendo decisioni legittimamente prese dal primo giudice naturale la cui competenza non viene smentita dalla decisione della Corte d'appello e ciò per rispettare il principio del giudice naturale di cui all'art. 23 cit. che nella fase dell'udienza preliminare non è stato leso;

anche in questo caso verrebbe lesa l'indipendenza del giudice della prima e valida udienza preliminare le cui decisioni sarebbero invalidate per effetto di una pronuncia (quella della Corte d'appello) non incidente sulla naturalità di esso giudice nella fase in questione;

esclusa dalla Corte d'appello l'interpretazione adeguatrice di cui sopra, la questione di legittimità della disposizione in esame è sollevata per la parte in cui prevede, nel caso della dichiarazione dibattimentale di incompetenza per territorio in ambito distrettuale relativamente ai delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis c.p.p. la trasmissione degli atti alla procura distrettuale per il nuovo esercizio dell'azione penale dinanzi al g.u.p. del tribunale presso il quale essa procura è costituita anziché direttamente al giudice riconosciuto competente per il giudizio;

le norme costituzionale di cui si denuncia la violazione sono quelle dell'art. 97 comma primo Cost. apparendo contrario al buon andamento degli uffici giudiziari costringere il giudice a ripetere atti già validamente compiuti senza alcuna necessità di salvaguardare diritti e facoltà delle parti; dell'art. 3 della Costituzione, espressione del principio di ragionevolezza leso da tale ripetizione priva di *ratio* costituzionale, dell'art. 101 comma secondo Cost. in quanto la ripetizione dell'udienza preliminare e dei provvedimenti conclusivi della stessa già validamente svolti determina nel giudice (nel primo o nel secondo giudice) situazioni di dipendenza;

La questione, per quanto sopra non manifestamente infondata, è rilevante poiché dal suo accoglimento conseguirebbe la diretta trasmissione degli atti al giudice dibattimentale competente anziché la ripetizione dell'udienza preliminare dinanzi a questo giudice che — l'ha già validamente celebrata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 comma primo c.p.p. in riferimento agli articoli 3, 97 primo comma e 101 secondo comma della costituzione, laddove prevede, nel caso della dichiarazione dibattimentale di incompetenza per territorio in ambito distrettuale relativamente ai delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis c.p.p., la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica, direzione distrettuale antimafia per il nuovo esercizio dell'azione penale presso il quale essa procura distrettuale è costituita, anziché direttamente al giudice riconosciuto competente per il giudizio;

Ordina l'immediata, trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il provvedimento;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Letta all'udienza preliminare del 7 giugno 2000.

Firenze addì 7 giugno 2000

Il giudice: PIAL

N. 449

Ordinanza emessa il 24 ottobre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 maggio 2001) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Liccardi Ernesto contro la Presidenza della Repubblica ed altri

Impiego pubblico - Dirigenti statali - Responsabilità per mancato conseguimento degli obiettivi della gestione - Possibilità di collocamento a riposo per ragioni di servizio, anziché di semplice rimozione dalle funzioni e di collocamento a disposizione, come stabilito dalla legge delegante (art. 2 legge 23 ottobre 1992, n. 421) - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 20, comma 9, u.p. (come sostituito dall'art. 6 d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 10758/1997, proposto dal dott. Ernesto Liccardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Ricciardi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale Tiziano, n. 80;

Contro la Presidenza della Repubblica, in persona del Segretario generale, non costituitasi in giudizio;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente in carica *pro tempore* e il Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione seconda del 19 settembre 1997, n. 1436;

Visto il ricorso con relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla udienza pubblica del 24 ottobre 2000 la relazione del Consigliere Pietro Falcone e sentiti l'avvocato dello Stato Fiumara e l'avvocato Ricciardi, ciascuno per le parti rispettivamente rappresentate:

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo successivo, il dr. Ernesto Liccardi, dirigente generale del Ministero delle finanze, è stato collocato a riposo per motivi di servizio, per «responsabilità particolarmente grave o reiterata», di cui dell'art. 20, comma 9, ultima parte, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Contro il provvedimento indicato, nonché ogni relativo atto presupposto, connesso e consequenziale, il Liccardi ha proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, con sentenza n. 1436 del 19 settembre 1997, ha rigettato il ricorso.

Avverso tale sentenza, l'interessato ha proposto appello, chiedendo la riforma dalla sentenza stessa.

In via pregiudiziale, il ricorrente ha sollevato la questione d'illegittimità dell'art. 20, comma 9, ultima parte, del d.lgs. n. 29 del 1993, per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, con riferimento all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego...), per eccesso di delega.

Secondo l'appellante, l'indicato decreto legislativo violerebbe i principi ed i criteri direttivi fissati dal Parlamento, in quanto ha reintrodotta, per i dirigenti dello Stato, il «collocamento a riposo per ragioni di servizio», laddove la legge di delega prevedeva, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi della gestione, soltanto «la rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione».

Le intime amministrazioni, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero delle finanze, costituitesi in giudizio, hanno sostenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e, nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

D I R I T T O

Osserva il collegio che una questione di legittimità costituzionale identica a quella formulata dall'odierno appellante, dott. Ernesto Liccardi, è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in sede di altro appello, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero delle finanze nei confronti del dott. Ernesto Liccardi.

In quella sede, questa Sezione, con ordinanza n. 1168 del 23 settembre 1998, ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.

Con ordinanza n. 246 del 26 giugno 2000, l'anzidetta Corte, tra l'alto, ha osservato quanto segue:

la norma denunciata (d.lgs. n. 29 del 1993, art. 20, comma 9) è stata già abrogata una prima volta espressamente (insieme col comma 10) per effetto dell'art. 43 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che a sua volta contemporaneamente con gli artt. 13 e 14, ha integralmente disciplinato il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali, la loro revoca e la responsabilità dirigenziale nelle diverse forme connesse alla inosservanza delle direttive generali e ai risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, con due disposizioni che si inseriscono nel d.lgs. n. 29 del 1993, sostituendone gli art. 19 e 20 e coprendo interamente anche il contenuto dell'art. 20, commi 9 e 10, abrogati, e nello stesso tempo inserendo, nel comma 2 dell'art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'abrogazione del Capo I, Titolo I, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (precedente disciplina);

lo stesso d.lgs. n. 80 del 1998 ha dettato una normativa transitoria dell'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993;

l'intero art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993 è stato, a sua volta, espressamente abrogato (ad eccezione del comma 8) dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 1999, n. 286.

Ciò premesso, la stessa Corte ha ritenuto necessaria una verifica degli effetti della duplice abrogazione espressa accompagnata da nuova disciplina, da parte del giudice investito dell'esame della legittimità dell'atto impugnato.

A tal fine, ha restituito gli atti al giudice rimettente, perché valuti se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo e delle iniziative consequenziali dell'amministrazione, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del giudizio *a quo*.

Ritiene il collegio che, per il principio generale *tempus regit actum*, l'intervenuto mutamento del quadro normativo non rilevi nella specie che ricade sotto la disciplina posta dall'art. 20, comma 9, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, per cui l'amministrazione non ha assunto ulteriori iniziative.

Pertanto, si propone la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Liccardi.

Quanto alla rilevanza, è sufficiente considerare che l'impugnato provvedimento di collocamento a riposo dell'interessato trova giustificazione nella norma sospettata di illegittimità costituzionale; di modo che un'eventuale dichiarazione di fondatezza della sollevata questione implicherebbe, per ciò solo, l'accoglimento del ricorso proposto dal dipendente, con l'annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità, va osservato che la legge 23 ottobre 1992, n. 421, di delega del Governo, tra l'altro, per la razionalizzazione della disciplina del pubblico impiego, all'art. 2, comma 1, lettera g) n. 3, individua nella «rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione» la sanzione per i dirigenti, «in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti dalla gestione».

La legge delegata (d.lgs. n. 29/1993), al contrario, all'art. 20, n. 9, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, da un lato, ha previsto il collocamento a disposizione, per l'inosservanza delle direttive e per i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; dall'altro, ha stabilito che, in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione.

Di conseguenza, sembra giustificato il sospetto che, così operando, il legislatore delegato abbia esorbitato dai limiti della delega, in violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, laddove ha introdotto l'istituto del collocamento a riposo per ragioni di servizio, già previsto dall'art. 19, comma 7, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Quest'ultima norma è stata poi espressamente abrogata dall'art. 74, del d.lgs. n. 29/1993, nel testo modificato dall'art. 43, del d.lgs. n. 80/1998, in epoca successiva all'adozione del provvedimento impugnato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultima parte, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 470/1993) per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina, ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1953, n. 87, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 24 ottobre 2000.

Il Presidente: CATALLOZZI

Il consigliere estensore: FALCONE

01C0546

N. 450

Ordinanza emessa il 24 ottobre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 maggio 2001) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro contro Del Gizzo Ernesto

Impiego pubblico - Dirigenti statali - Responsabilità per mancato conseguimento degli obiettivi della gestione - Possibilità di collocamento a riposo per ragioni di servizio, anziché di semplice rimozione dalle funzioni e di collocamento a disposizione, come stabilito dalla legge delegante (art. 2 legge 23 ottobre 1992, n. 421) - Eccesso di delega - Riproposizione di questione oggetto dell'Ordinanza della Corte costituzionale n. 246/2000 di restituzione atti.

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 20, comma 9, u.p. (come sostituito dall'art. 6 d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 11082/1997, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica *pro tempore* e dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Contro il dott. Ernesto Del Gizzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Ricciardi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale Tiziano, n. 80; per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio sezione del 18 settembre 1997, n. 1435, resa *inter partes*, notificata il 10 novembre 1997;

Visto il ricorso con relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ernesto Del Gizzo;

Vista l'ordinanza di questa sezione n. 1168 del 23 settembre 1998 di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Vista l'ordinanza di questa sezione n. 37 del 5 febbraio 1999 di correzione di errore materiale;

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 246 del 26 giugno 2000 di restituzione degli atti al giudice rimettente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla udienza pubblica del 24 ottobre 2000 la relazione del consigliere Pietro Falcone e sentiti l'avvocato dello Stato Fiumara e l'avvocato Ricciardi, ciascuno per le parti rispettivamente rappresentate;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo successivo, il dr. Ernesto del Gizzo, direttore generale dei monopoli di Stato, è stato collocato a riposo per motivi di servizio, per «responsabilità particolarmente grave o reiterata» di cui all'art. 20, comma 9, ultima parte, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Contro il provvedimento indicato, nonché ogni relativo atto presupposto, connesso e consequenziale, il Del Gizzo ha proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, con sentenza n. 1435 del 18 settembre 1997, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle finanze hanno proposto appello, contro l'anzidetta sentenza, con ricorso notificato il 4 dicembre 1997, chiedendo la riforma della sentenza stessa.

Le ricorrenti amministrazioni lamentano la contraddittorietà della motivazione, l'invasione della discrezionalità amministrativa e la violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993.

L'intimato Del Gizzo, costituitosi in giudizio, sostiene l'infondatezza del ricorso ed ha riproposto i motivi formulati in primo grado.

Con il primo motivo, deduce la questione d'illegittimità dell'art. 20, comma 9, ultima parte, del d.lgs. n. 29 del 1993, per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, con riferimento all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego ...), per eccesso di delega.

Secondo l'appellato, l'indicato decreto legislativo violerebbe i principi ed i criteri direttivi fissati dal Parlamento, in quanto ha reintrodotto, per i dirigenti dello Stato, il «collocamento a riposo per ragioni di servizio», laddove la legge di delega prevedeva, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi della gestione, soltanto «la rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione».

Questa Sezione, con ordinanza n. 1168 del 23 settembre 1998, ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo che la proposta questione di legittimità costituzionale, oltre che rilevante, non fosse manifestamente infondata.

Con ordinanza n. 246 del 26 giugno 2000, la Corte costituzionale ha ritenuto necessaria una verifica da parte del giudice remittente degli effetti della duplice abrogazione espressa del citato art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 29 del 1993, accompagnata da una nuova disciplina.

Pertanto, ha restituito gli atti a questa sezione, perché valutasse se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo e delle iniziative consequenziali dell'amministrazione, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del giudizio *a quo*.

L'amministrazioni appellanti, con memoria del 5 ottobre 2000, ed il Del Gizzo, con memoria del 13 ottobre 2000, hanno sostenuto che il nuovo quadro normativo non ha inciso sulla controversia in atto, in quanto le ricordate modificazioni legislative sono intervenute dopo la conclusione del procedimento.

DIRITTO

Questa Sezione, con ordinanza n. 1168 del 23 settembre 1998, ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo che la questione di legittimità costituzionale — formulata nuovamente dal dott. Ernesto Del Gizzo in appello — oltre che rilevante, non fosse manifestamente infondata.

Con ordinanza n. 246 del 26 giugno 2000, l'anzidetta Corte, tra l'altro, ha osservato quanto segue:

la norma denunciata (d.lgs. n. 29 del 1993, art. 20, comma 9) è stata già abrogata una prima volta espressamente (insieme col comma 10) per effetto dell'art. 43 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che a sua volta contemporaneamente con gli artt. 13 e 14, ha integralmente disciplinato il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali, la loro revoca e la responsabilità dirigenziale nelle diverse forme connesse alla inosservanza delle direttive generali e ai risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, con due disposizioni che si inseriscono nel d.lgs. n. 29 del 1993, sostituendone gli articoli 19 e 20 e coprendo interamente anche il contenuto dell'art. 20, commi 9 e 10, abrogati, e nello stesso tempo inserendo, nel comma 2 dell'art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'abrogazione del Capo I, Titolo I, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (precedente disciplina);

lo stesso d.lgs. n. 80 del 1998 ha dettato una normativa transitoria dell'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993;

l'intero art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993 è stato, a sua volta, espressamente abrogato (ad eccezione del comma 8) dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 1999, n. 286.

Ciò premesso, la stessa Corte ha ritenuto necessaria una verifica degli effetti della duplice abrogazione espressa accompagnata da nuova disciplina, da parte del giudice investito dell'esame della legittimità dell'atto impugnato.

A tal fine, ha restituito gli atti al giudice rimettente, perché valuti se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo e delle iniziative conseguenziali dell'amministrazione, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del giudizio *a quo*.

Come sottolineato dalle parti in causa, per il principio generale *tempus regit actum* l'intervenuto mutamento del quadro normativo non rileva nella specie che ricade sotto la disciplina posta dall'art. 20, comma 9, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, per cui l'amministrazione non ha assunto ulteriori iniziative.

Pertanto, si ripropone la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Del Gizzo.

Quanto alla rilevanza, è sufficiente considerare che l'impugnato provvedimento di collocamento a riposo dell'interessato trova giustificazione nella norma sospettata di illegittimità costituzionale; di modo che un'eventuale dichiarazione di fondatezza della sollevata questione implicherebbe, per ciò solo, l'accoglimento del ricorso proposto dal dipendente, con l'annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità, va osservato che la legge 23 ottobre 1992, n. 421, di delega del Governo, tra l'altro, per la razionalizzazione della disciplina del pubblico impiego, all'art. 2, comma 1, lettera g) n. 3, individua nella «rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione» la sanzione per i dirigenti, «in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti dalla gestione».

La legge delegata (d.lgs. n. 29/1993), al contrario, all'art. 20, n. 9 nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470, da un lato, ha previsto il collocamento a disposizione, per l'inosservanza delle direttive e per i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; dall'altro, ha stabilito che, in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione.

Di conseguenza, sembra giustificato il sospetto che, così operando, il legislatore delegato abbia esorbitato dai limiti della delega, in violazione degli articoli 76 e 77, comma, della Costituzione, laddove ha introdotto l'istituto del collocamento a riposo per ragioni di servizio, già previsto dall'art. 19, comma 7, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Quest'ultima norma è stata poi espressamente abrogata dall'art. 74, del d.lgs. n. 29/1993, nel testo modificato dall'art. 43, del d.lgs. n. 80/1998, in epoca successiva all'adozione del provvedimento impugnato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultima parte, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 470/1993) per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 24 ottobre 2000.

Il Presidente: CATALLOZZI

Il consigliere estensore: FALCONE

01C0547

N. 451

Ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 maggio 2001) dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Dirstat-Finanze contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altre.

Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Corsi di riqualificazione del personale per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di determinati livelli - Riserva al personale interno del 70% dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 - Ingiustificata deroga al principio dell'accesso all'impiego pubblico mediante pubblico concorso - Lesione dei principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1999.

- Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 2923/2000 e 4515/2000, proposti dalla Dirstat-Finanze, in persona del segretario generale dott. Giancarlo Barra che agisce anche in proprio, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Michele Lioi, Michele Mirengi, Stefano Viti, Mario Marconi e Marco Orlando, presso i quali elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie, 9;

Contro: la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*; l'A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; la C.G.I.L.-Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; la C.I.S.L.-Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; la U.I.L.-Finanziari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; la SALFI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi solo nel ricorso n. 2923/2000 dall'avv. Marcello Cardi, presso il quale elettivamente domiciliati in Roma, via Basento, 37; i sigg. Panatta Lino, Carlucci Mario Pio, Ippoliti Orietta, non costituitisi in giudizio; per l'annullamento:

a) quanto al ric. n. 2923/2000, del decreto del Ministero delle finanze con cui si procede a rideterminare il numero dei posti da mettere a concorso nelle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava, del personale dell'Amministrazione finanziaria; di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti, anteriori e successivi ed, ove occorra, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione della legge n. 133/1999; ove occorra per l'annullamento degli artt. da 13 a 20 del Contratto collettivo nazionale, nonché dell'art. 26; ove occorra, per la declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 29/1993 e del d.lgs. n. 80/1998;

b) quanto al ric. n. 4515/2000, del decreto ministeriale n. prot. 150981, avente ad oggetto la definizione delle modalità di articolazione dei corsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria, e che ne fissava la data di inizio al 14 febbraio 2000, nonché di tutti i decreti a questo collegati, che hanno ulteriormente determinato il calendario di svolgimento delle lezioni e dei corsi:

di tutti i decreti direttoriali con cui si provvede ad approvare le varie graduatorie di merito nazionali degli idonei, relativamente alla sesta ed ottava qualifica funzionale ed a tutte le varie qualifiche ivi previste nell'ambito della qualifica;

del decreto del Ministero delle finanze con cui si procede a rideterminare il numero dei posti da mettere a concorso nelle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava, del personale dell'Amministrazione finanziaria;

di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti, anteriori e successivi ed, ove occorra, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione della legge n. 133/1999;

ove occorra, per l'annullamento degli articoli da 13 a 20 del Contratto collettivo nazionale, nonché dell'art. 26;

ove occorra, ed in subordine per la declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 29/1993 e del d.lgs. n. 80/1998;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intime e delle associazioni sindacali controinteressate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 18 ottobre 2000 il consigliere dott. D. Landi e uditi, altresì, gli avv. Rienzi e Mirengi per l'associazione sindacale ricorrente, l'avv. dello Stato Zerman per le amministrazioni resistenti e l'avv. Cardi per le associazioni controinteressate;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato il 24 gennaio 2000, depositato nei termini, rubricato con il n. 2923/2000, la Dirstat-Finanze, in persona del segretario generale dott. Giancarlo Barra che agisce anche in proprio, ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto del Ministero delle finanze con cui si procede a rideterminare il numero dei posti da mettere a concorso nelle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava, del personale dell'Amministrazione finanziaria nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti, anteriori e successivi ed, ove occorra, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione della legge n. 133/1999; nonché, ove occorra, per l'annullamento degli artt. da 13 a 20 del Contratto collettivo nazionale, e dell'articolo 26, e per la declaratoria, di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 29/1993 e del d.lgs. n. 80/1998.

L'associazione sindacale ricorrente fa presente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 1999, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549/1995; il legislatore ha di seguito emanato la legge n. 133 /1999, che ha disposto l'apertura al concorso pubblico esterno per la quota del 30%. Con il provvedimento impugnato l'Amministrazione delle finanze ha provveduto a rideterminare la quota dei posti spettanti al personale esterno e quella — 70% — da devolvere al personale interno.

Avverso tale provvedimento di rideterminazione dei posti destinati alle procedure para-concorsuali il sindacato Dirstat ha proposto il presente ricorso affidato alle seguenti censure:

1. — Violazione artt. 3, 97, 98 e 51 della Costituzione; violazione legge n. 312/1980; violazione d.lgs. n. 29/1993, così come modificato dal d.lgs. n. 80/1998; violazione d.P.R. n. 3/1957; violazione legge n. 83/1993; eccesso di potere; sviamento; elusione della pronuncia n. 1/1999 Corte costituzionale; eccezione subordinata di costituzionalità legge n. 133/1999.

Il provvedimento impugnato si pone in netto contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento in materia di procedure concorsuali così come esplicitati della Corte costituzionale. La normativa emanata è illegit-

tima per il fatto di aver disposto il semplice scorporo di una parte dei posti disponibili senza aver previsto un medesimo concorso unitario con riserva di una quota di posti per il personale interno. Eccezione subordinata di incostituzionalità della legge n. 133/1999, per violazione dei principi di uguaglianza e parità nell'accesso al pubblico impiego e per violazione dell'art. 97 sotto forma di sperequazione di trattamento tramite la richiesta, per la medesima qualifica, di professionalità differenti.

Ulteriore eccezione subordinata di costituzionalità.

La determinazione di una percentuale così sproporzionata di posti riservati al personale interno, finisce per ledere il principio di concorsualità — art. 51 —, nonché di parità di trattamento — art. 3 — e di buon andamento della p.a. tramite la scelta del migliore — art. 97.

2. — Violazione artt. 3, 97, 98 e 51 della Costituzione; violazione legge n. 312/1980; violazione d.lgs. n. 29/1993, così come modificato dal d.lgs. n. 80/1998; violazione d.P.R. n. 3/1957; violazione legge n. 83/1993; eccesso di potere; sviamento; elusione della pronuncia n. 1/1999 Corte costituzionale; eccezione subordinata.

Si sostiene che nessuno dei vizi rilevati dalla Corte costituzionale sia stato emendato dall'impugnato provvedimento, che da un lato reintroduce comunque una deroga al principio concorsuale in assenza di cause giustificatrici, e dall'altro conferma invece i vizi di inidoneità delle prove selettive e di accesso indiscriminato alle qualifiche superiori.

Eccezione subordinata di costituzionalità.

Ove si debba ritenere che la norma della legge n. 133/1999 abbia inteso «aggirare» la pronuncia della Corte costituzionale, pretendendo di legittimare procedure para-concorsuali inidonee a garantire la scelta del migliore, operate senza che il personale che voglia accedere alla qualifica superiore abbia mai svolto nemmeno di fatto tali funzioni, si chiede di rimettere la questione di legittimità costituzionale della legge n. 133/1999 alla Corte costituzionale per gli identici motivi che hanno condotto alla declaratoria di illegittimità della legge n. 549/1995.

3. — Violazione degli artt. 97, 98 e 51 della Costituzione; violazione del d.lgs. n. 29/1993; violazione del d.lgs. n. 80/1998; eccesso di potere; sviamento; incompetenza; declaratoria subordinata di nullità del C.C.N. comparto Ministeri.

Nel caso in cui si voglia ritenere che il decreto di rideterminazione delle quote di posti disponibili per le procedure paraconcorsuali debba intendersi quale atto esecutivo di una «privatizzazione» che renda possibile l'accesso alle qualifiche superiori senza lo svolgimento di prove concorsuali e da parte di chi non ha svolto, sia pure di fatto, le mansioni superiori, se ne deve dedurre l'assoluta illegittimità per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione e del d.lgs. n. 80/1998 che ha attuato la legge-delega n. 57/1997 — art. 11, comma 4.

Si deduce in tale ottica anche l'illegittimità del contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri — 1998/2001 — nella parte in cui — artt. da 15 a 20 ed art. 26 — possa ritenersi che abiliti lo svolgimento di procedure di avanzamento all'interno delle aree e tra aree differenti, prescindendo dal principio concorsuale.

Questione subordinata di costituzionalità per violazione ed eccesso di delega legislativa.

Ove invece, in via ulteriormente subordinata, volesse ritenersi che sia proprio il concetto di «privatizzazione» introdotto dal d.lgs. n. 29/1993 ed attuato dal d.lgs. n. 80/1998 a consentire di vulnerare i principi posti dagli artt. 3, 51, 97 e 98 della Costituzione si deduce l'assoluta contrarietà di tali decreti alla delega legislativa o, comunque, la totale assenza di una delega in tale senso con conseguenziale eccesso di delega legislativa.

Le amministrazioni statali intimate si sono formalmente costituite in giudizio. Si sono parimenti costituite in giudizio le associazioni sindacali controinteressate, la cui difesa contesta le ragioni dell'impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Con successivo atto notificato il 10 marzo 2000, depositato nei termini, rubricato con il n. 4515/2000, la Dirstat-Finanze, in persona del segretario generale dott. Gianfranco Barra che agisce anche in proprio, ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto n. prot. 150981, avente ad oggetto la definizione delle modalità di articolazione dei corsi di riqualificazione del personale dell'Amministrazione finanziaria, e che ne fissava la data di inizio al 14 febbraio, nonché di tutti i decreti direttoriali con cui si provvede ad approvare le varie graduatorie di merito nazionali degli idonei, relativamente alla sesta ed ottava qualifica funzionale; con il medesimo atto si chiede l'annullamento anche dei provvedimenti ministeriali oggetto del precedente ricorso n. 2923/2000.

A sostegno del gravame vengono dedotte le medesime censure sollevata nel sopraccitato precedente ricorso.

Le amministrazioni statali intimare si sono costituite in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 in quanto relativa ad un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, mentre nel merito sostiene la infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2000 le cause sono passate in decisione.

D I R I T T O

Attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva i due ricorsi possono riunirsi per essere decisi con una unica pronuncia.

Va, dapprima, esaminata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993 in quanto relativa ad un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

L'eccezione non si appalesa fondata.

A tale proposito occorre rilevare che ai sensi della suddetta disposizione normativa rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla legittimità degli atti con cui l'Amministrazione dà luogo a procedure concorsuali pubbliche; peraltro va riconosciuta la cognizione del giudice amministrativo anche in quelle controversie concernenti provvedimenti con i quali l'Amministrazione esclude dalle procedure concorsuali bandite candidati esterni all'amministrazione.

Va, inoltre, aggiunto che il decreto ministeriale 3 novembre 1999, così come tutti gli altri atti, impugnati, non possono qualificarsi come atti esecutivi di disposizioni del contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri 1998/2001, ma si pongono come atti meramente esecutivi di disposizioni normative contenute nella legge 13 maggio 1999, n. 133, della cui legittimità costituzionale dubitano i ricorrenti.

Pertanto, passando all'esame del merito delle controversie, i ricorrenti sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come modificato dall'art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 nella parte in cui prevedono e confermano i corsi di riqualificazione del personale interno del Ministero delle finanze per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

I ricorrenti sostengono che l'art. 22, primo comma, lett. a) della suddetta legge n. 133/1999, nel prevedere la riserva del 70% al personale interno dei posti vacanti al 31 dicembre 1998, si pone in contrasto con le norme costituzionali sopraccitate così come interpretate dalla sentenza n. 1/1999 della Corte costituzionale, la quale ha affermato la possibilità di deroga alla regola del concorso pubblico solo nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali che impongano all'amministrazione di adeguare una peculiare situazione di fatto alla situazione di diritto.

I ricorrenti sollevano una ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, lett. a) della legge n. 133/1999 per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui deroga al procedimento concorsuale, operando una generale «cooptazione verso l'alto» del personale in servizio senza che questi abbia mai svolto, nemmeno di fatto, le funzioni superiori, e dell'art. 22, primo comma, lett. c) nella parte in cui conferma le procedure selettive di cui alla lett. b), comma 206, dell'art. 3 della legge n. 549/1995.

Le dedotte questioni di legittimità costituzionale appaiono rilevanti ai fini della decisione dei presenti ricorsi e sono, altresì, non manifestamente infondate.

Occorre innanzitutto rilevare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 1/1999 aveva dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni normative di cui ai commi 205, 206 e 207 dell'art. 3 della legge n. 549/1995, che prevedevano la sostituzione del concorso pubblico con procedure selettive interne in assenza di esigenze di rilevanza costituzionale che consentissero la deroga alla regola del concorso pubblico così come previsto dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione.

Il legislatore con la legge n. 133/1999 ha modificato il citato art. 3, commi 205, 206 e 207 prevedendo che, con le procedure selettive interne di cui alle suddette disposizioni, potesse essere coperta unicamente una aliquota dei posti vacanti determinata nella misura del 70% nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime.

Il collegio ritiene che la modifica legislativa intervenuta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale non sia conforme ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui alla regola del pubblico concorso per l'assunzione del personale nei ruoli della pubblica amministrazione sono ammissibili deroghe da parte del legislatore sono nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzionale destinati a garantire la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati. Peraltro la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 1/1999, aveva ribadito che al regime del pubblico concorso, funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione, non si sottraggono i passaggi ad una fascia funzionale superiori, nel quadro di un sistema, come quello in vigore delle qualifiche funzionali, che non prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti nell'ambito dell'Amministrazione. Da ciò discende che anche in tali passaggi è stata ravvisata una forma di reclutamento, che esige anch'essa un selettivo accertamento delle attitudini, da non rivolgere di regola al solo interno della stessa Amministrazione, al fine di evitare di reintrodurre in modo surrettizio il modello delle carriere (*cf.* Corte cost. n. 314/1994).

Considerato, pertanto, che la procedura prevista dalla legge n. 133/1999 non fa altro che confermare le procedure già previste dalla precedente normativa di cui alla legge n. 549/1995, dichiarata incostituzionale, deve rimettersi alla Corte costituzionale la questione di legittimità della nuova normativa che nella sostanza viola il giudicato costituzionale confermando disposizioni dichiarate illegittime. Infatti la modifica legislativa, oggetto di esame, prevedendo una procedura di selezione interna con una riserva di posti per il personale esterno alla pubblica amministrazione nella misura del 30%, appare in contrasto con i principi costituzionali di concorsualità (art. 51), di parità di trattamento, (art. 3) e di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione tramite la scelta del migliore (art. 97).

Così come la previsione della possibilità per tutto il personale interno di partecipare ai corsi di riqualificazione pur non avendo svolto, neppure di fatto, le mansioni superiori, appare in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto crea una ingiustificata disparità di trattamento tra personale interno ed esterno, mentre, d'altro canto, consente l'accesso alla qualifica superiore a coloro i quali non solo non hanno mai svolto mansioni superiori, ma non hanno nemmeno il titolo di studi richiesto per l'accesso a tale qualifica.

Appare, pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa in esame per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.

Va disposta, di conseguenza, ai sensi degli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli adempimenti di legge specificati in dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2000.

Il Presidente: ELEFANTE

Il consigliere estensore: LANDI

N. 452

Ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Mazza Salvatore contro comune di Palagonia

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi (nella specie, diritto al rimborso delle spese legali in relazione a procedimenti penali conclusi con l'assoluzione del dipendente) - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizionali ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla domanda di ordinanza *ex art. 186-ter* codice di procedura civile presentata con il ricorso n. 4424/2000 R.G., proposto da Mazza Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pirracchio, domiciliato *ex lege* presso la segreteria del tribunale;

Contro il comune di Palagonia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi per:

l'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali da parte del Comune resistente, in relazione ai procedimenti penali nn. 231/91 R.G.N.R. e 305/91 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltagirone, e conclusi con l'assoluzione del ricorrente;

l'annullamento, ove necessario, di qualsiasi atto amministrativo denegatorio del diritto del ricorrente, nonché di qualsiasi altro atto presupposto e/o conseguenza degli atti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore la dott. Rosalia Messina;

Uditi in camera di consiglio, il giorno 22 febbraio 2001, i difensori delle parti, i quali sono stati in particolare sentiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, terzo e quarto comma, legge n. 1034/1971, introdotti dall'art. 9 legge n. 205/2000, come da verbale;

Vista la separata ordinanza n. 618 del 26 marzo 2001, con la quale:

a) è stata respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, in relazione al nuovo riparto della giurisdizione introdotto con d.lgs. n. 29/1993 (art. 29), e successive modificazioni, argomentandosi che la lesione del diritto del ricorrente va ricollegata al diniego opposto dall'ente resistente all'istanza da questi avanzata, in data 29 luglio 1996, con deliberazione di giunta municipale n. 286 del Comune di Belpasso;

b) è stata respinta altra eccezione di inammissibilità, basata sulla omessa impugnativa della deliberazione di cui al superiore punto a), versandosi in materia di diritti soggettivi, esercitabili, come è noto, entro termini che sono di prescrizione e non già a decadenza;

c) è stato sospeso, ai sensi dell'art. 23/2 legge n. 87/1953, il giudizio — sia in sede cautelare, sia in sede di merito — introdotto in una al ricorso in epigrafe, rinviandone la trattazione alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale, dopo la decisione della questione di legittimità costituzionale, sollevata con separata ordinanza assunta nei giorni 22-26 febbraio 2001 (riservandosi di decidere in quella sede la controversia nel merito ai sensi dell'art. 26, terzo e quarto comma, legge n. 1034/1971, introdotti dall'art. 9 legge n. 205/2000);

Ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale, rilevandola d'ufficio, dell'art. 45/17 d.lgs. n. 80/1998, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto detta disposizione lede, ad avviso del collegio, il principio di ragionevolezza ed il diritto inviolabile alla difesa, comprimendo l'ordinario termine di prescrizione dei diritti connessi allo *status* di dipendente di una amministrazione pubblica, imponendo per l'azionabilità delle pretese sorte in epoca anteriore a quella data il termine del 15 settembre 2000;

Ritenuto, quanto alla rilevanza della questione nel presente giudizio che esso non potrebbe che concludersi, sia in fase cautelare, sia nel merito, con una pronuncia di inammissibilità, per essere stato il ricorso indubbiamente proposto oltre il termine stabilito con la disposizione che si sospetta di incostituzionalità, e che sanziona espressamente con la decadenza la mancata proposizione entro il termine dell'azione a tutela dei diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 (prevista dal menzionato art. 45/17 d.lgs. n. 80/1998);

Considerato, infatti, che il ricorso in esame è stato notificato in data 13 settembre 2000, ma depositato in data 5 ottobre 2000, e che, pertanto, esso deve considerarsi proposto oltre il termine di legge, perfezionandosi la fattispecie della proposizione del ricorso con il deposito di esso, successivo alla notificazione (*cf.*, *ex multis*, C.S., VI, 25 novembre 1980, n. 1141, in cui il noto principio è affermato proprio in relazione all'applicazione di una disciplina intertemporale, dichiarandosi la inammissibilità del ricorso ove il deposito di esso sia avvenuto in un momento in cui la competenza transitoria sia venuta meno; *Idem*, V, 18 ottobre 1983, n. 453, e 6 maggio 1987, n. 270; t.a.r. molise, 12 gennaio 1990, n. 1; t.a.r. sardegna, 10 dicembre 1996, n. 1613; t.a.r. Puglia, Bari, II, 6 febbraio 1998, n. 28);

Ritenuto, con riferimento alla non manifesta infondatezza, che la disciplina in esame comporterebbe, in ipotesi come quella oggetto di controversia, un'irragionevole (perché dovuta soltanto alla mera casualità dell'essersi il credito maturato ad una certa data) riduzione degli ordinari termini prescrizionali, che verrebbero ridotti in conseguenza del limite cronologico di sbarramento fissato dalla norma oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata con la presente pronuncia;

Rilevato che, contro il principio della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive sancito dall'art. 24 Cost., in simili ipotesi il dipendente non potrebbe agire né davanti al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore alla data del 30 giugno 1998, né davanti al giudice amministrativo, che ha perduto la giurisdizione transitoriamente attribuitagli fino allo scadere del termine decadenziale fissato dalla norma denunciata;

Ritenuto, conclusivamente, di dover sospendere il presente giudizio, ai sensi dell'art. 23/2 legge n. 87/1953 — sia in sede cautelare, sia in sede di merito — rinviando la trattazione del ricorso in epigrafe alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale, dopo la decisione della questione sollevata con le presente ordinanza, avente ad oggetto la illegittimità costituzionale dell'art. 45/17 d.lgs. n. 80/1998, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ritenendosi tale questione, per tutte le ragioni già esposte, rilevante nel giudizio stesso e non manifestamente infondata:

P. Q. M.

Solleva d'ufficio, ritenutala rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45/17 d.lgs. n. 80/1998, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;

Dispone, a norma dell'art. 23/2. legge n. 87/1953, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il presente giudizio (sia nella fase cautelare sia in quella di merito);

Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'autorità amministrativa; essa viene depositata in segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania, addì 22-26 febbraio 2001

Il Presidente: ZINGALES

L'estensore: MESSINA

N. 453

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 2000 dal Giudice di pace di Chieti
nel procedimento civile vertente tra Damiano Mauro ed altra e prefetto di Chieti*

Sanzioni amministrative - Sanzioni depenalizzate - Verbale di accertamento di violazioni - Prevista opposizione al Prefetto - Ricorribilità immediata al giudice ordinario - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza, in relazione alla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale circa l'illegittimità della giurisdizione condizionata - Incidenza sul diritto di azione, nonché sui principi del giudice naturale e della tutela giurisdizionale.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16, 18 e 22
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva formulata nella causa n. 651/2000 R.G. pendente tra Mauro Damiano e la Libreria Medico Scientifica S.a.s. di Mouna Mawad Youssef & C. contro il prefetto di Chieti;

O S S E R V A

È stata sollevata — con apposita istanza — questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 16, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale o c.d. depenalizzazione) in quanto sarebbero violati gli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

I termini della questione sono i seguenti: dinanzi al giudice rimettente pende il procedimento civile rubricato al n. 651/2000 promosso da Mauro Damiano, nato a Guardiagrele (CH) il 20 dicembre 1957 ed ivi residente in via Cavalieri n. 23 (cod. fisc. DMN MRA 57T20 E243M) e dalla Libreria Medico Scientifica S.a.s. di Mouna Mawad Youssef & C., in persona della legale rappresentante Mouna Mawad Youssef — con sede in Chieti, via dei Vestini n. 134 (P. IVA 01654620697), avente ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 110/00 redatto dalla polizia di Stato — Servizio polizia postale e delle comunicazioni — Compartimento Abruzzo — Squadra polizia amministrativa, con il quale è stata accertata la violazione dell'art. 1, comma 4, della legge 28 marzo 1991, n. 109 (Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni). Con il verbale impugnato è stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 2.000.000.

Risulta dagli atti che i ricorrenti non hanno presentato al prefetto, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti, come permette l'art. 18 della legge n. 689/1981.

Il prefetto, costituitosi regolarmente in giudizio, ha sostenuto pregiudizialmente che la mancata proposizione del ricorso amministrativo avverso il menzionato verbale rende inammissibile il ricorso stesso con suo conseguente rigetto. A sostegno dell'assunto la prefettura si avvale di tre sentenze della S.C. (nn. 5820/1989, 3235/1988 e 7495/1987).

Sostengono di contro i ricorrenti che l'art. 24 della Costituzione va inteso secondo l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale — ormai unanime — secondo cui sarebbe ormai superato (tanto da considerarlo incompatibile con il quadro costituzionale) il concetto della c.d. giurisdizione condizionata, ovvero della subordinazione, a pena d'inammissibilità, dell'azione giurisdizionale al previo esperimento di un ricorso amministrativo. Risulta dalle sentenze menzionate dai ricorrenti che, sin dall'anno 1989, la Corte costituzionale si è espressa sempre per la illegittimità di fattispecie di giurisdizione condizionata, mutando radicalmente il precedente indirizzo che negava che dall'art. 24 della Costituzione dovesse derivare il corollario della «immediatezza ed effettività della tutela giurisdizionale». Le summenzionate sentenze sono: Corte cost. n. 530/1989; Corte cost. n. 15/1991; Corte cost. n. 42/1991; Corte cost. n. 406/1993. È convinzione dei ricorrenti che l'opposizione sarebbe ammissibile per effetto dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale nella propria sentenza interpretativa di rigetto n. 255/1994 secondo cui «in mancanza di un'espressa comminatoria di decadenza, il ricorso in via amministrativa è meramente facoltativo, come si desume dalla disciplina di cui agli artt. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 e 20 della legge n. 1034 del 1971 per la tutela dinanzi al giudice amministrativo.»

Il giudice rimettente ritiene pertanto che, qualora dovesse interpretare la delineata normativa di cui alla legge n. 689/1981 secondo le eccezioni e difese della prefettura di Chieti, la menzionata legge n. 689/1981 si porrebbe in evidente contrasto con la Costituzione. Infatti, considerare corretta l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'immediata ricorribilità al giudice naturale dei diritti, da parte del cittadino, a fronte della notifica di sanzioni amministrative, differendo la stessa ad un tempo futuro ed indeterminato, comporta la violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

Il rimettente ben conosce diverse pronunce ove si è ritenuto, in via interpretativa, che, nonostante la previsione di ricorsi amministrativi, quando non siano comminate in modo espresso, come conseguenza del loro mancato esperimento, la preclusione della tutela giudiziaria o la decadenza dalla stessa, la tutela stessa deve ritenersi implicitamente consentita come diretta esplicazione dell'art. 24 Cost., cui l'intero sistema delle garanzie deve essere adeguato. Tuttavia lo scrivente non ritiene che il tenore delle norme possa essere eluso da precedenti che, per quanto rilevanti, non appaiono «coincidenti» con la normativa denunciata, ma — tuttalpiù — applicabili solo in via analogica.

La prospettata questione costituzionale di legittimità è dunque rilevante.

L'eccezione avanzata dal prefetto, secondo cui l'art. 22 della legge n. 689 del 1981 non ammetterebbe avverso i verbali di accertamento il ricorso al giudice, bensì soltanto avverso le ordinanze-ingiunzione, comporterebbe la conseguenza, ove fosse accolta detta pregiudiziale, che il ricorso sarebbe da considerare inammissibile. In sostanza il procedimento sanzionatorio per le c.d. violazioni depenalizzate, disciplinato dalla legge n. 689/1981, comporterebbe che il ricorso al prefetto, avverso il sommario processo verbale di contestazione dell'infrazione, costituisca la necessaria «condizione di procedibilità della tutela giurisdizionale», che resta pertanto assicurata solo nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione che il prefetto emana all'esito del ricorso amministrativo, non essendo invece previsto dal sistema di poter fare opposizione al verbale di accertamento;

La delineata eccezione di legittimità non è manifestamente infondata.

Premesso che la Costituzione assicura la tutela giurisdizionale avverso tutti i provvedimenti della p.a., riscontro della fondatezza dell'eccezione basti considerare i notevoli precedenti del giudice delle leggi in materie analoghe o simili, come ad esempio l'interpretazione adeguatrice della normativa del codice della strada (combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis del C.d.s. del 1959, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge n. 122/1989) prescritta dalla Corte costituzionale (sent. nn. 255/1994 e 311/1994, ordinanza n. 315/1995 e sentenza n. 437/1995 fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità: «il previo esperimento del ricorso amministrativo è facoltativo, l'interessato potendosi rivolgere al giudice indipendentemente da esso.» (Cass. 13 dicembre 1995 n. 12777).

Nel caso che ci occupa è evidente la compressione del diritto sia di agire in giudizio per far valere i propri diritti sia di giovare della più ampia tutela giudiziale, ordinaria o amministrativa, delle proprie situazioni soggettive attive di fronte a provvedimenti della pubblica amministrazione, senza limitazioni di sorta. I ricorrenti non avrebbero, allo stato, alcuna difesa giudiziale dei propri diritti. Da ciò consegue la violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Ed infatti in tale impossibilità — secondo la normativa denunciata — si ravvisa il contrasto con i menzionati artt. 24 e 113, per lesione sia del diritto di azione sia della tutela piena delle posizioni soggettive contro gli atti amministrativi. E ciò nonostante l'interpretazione adeguatrice — ribadita, tra tante, nella sentenza n. 311/1994 e nell'ordinanza n. 315/1995 — circa la mera facoltatività del previo esperimento del ricorso amministrativo, rimesso alla scelta dell'interessato che può quindi rivolgersi al giudice indipendentemente da esso, poiché chiarimento reso solo in materia di violazioni al codice della strada.

Il contrasto con l'art. 24 della Costituzione appare altresì evidente, in quanto la disposizione impugnata si connoterebbe come un «deterrente» alla proposizione del ricorso in via amministrativa, in considerazione dell'impossibilità per il giudice di valutare in concreto, in caso di rigetto del ricorso stesso, la congruità della sanzione irrogata, che risulta automaticamente maggiorata rispetto a quella non contestata.

La lesione dell'art. 3 della Costituzione emerge sul rilievo che tutta la evoluzione — sia legislativa sia giurisprudenziale (Corte costituzionale e Corte di cassazione) — in tema di sanzioni amministrative sarebbe andata verso la piena ed immediata tutela giudiziale (così, ad esempio, le summenzionate pronunce e l'art. 18 del d.lgs. n. 472/1997, il d.l. n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995, la legge n. 481/1995 e la legge n. 249/1997), mentre ciò non avverrebbe nei confronti dei cittadini colpiti da sanzioni nel settore degli allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

Ulteriore *vulnus* del principio di uguaglianza appare evidente — ancora — laddove solo chi si trova in più agiate condizioni economiche potrebbe «rischiare» di intraprendere il percorso dell'opposizione in via giurisdizionale proponendo preventivamente un ricorso amministrativo a seguito del quale, ove respinto, conseguirebbe l'irrogazione della sanzione nella misura del doppio del minimo.

Non solo; la normativa determina altresì una palese disparità di trattamento rispetto ai destinatari di un processo verbale di violazione a norme del codice della strada, i quali possono invece impugnare il processo verbale divenuto titolo esecutivo e, alla luce dell'interpretazione adeguatrice poc'anzi tracciata, direttamente il processo verbale prima che il medesimo diventi titolo esecutivo per scadenza dei termini per adire l'autorità amministrativa. Quant'appena esposto, oltre che creare una disparità di trattamento, viola il diritto sancito dall'art. 113 della Costituzione in merito alla tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della p.a. escludendo la possibilità di adire, a scelta del ricorrente, l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa; il tutto in danno di coloro che subiscono i processi verbali in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

Gli artt. 18 e 22 della legge n. 689 del 1981 meritano censura anche con riferimento all'art. 25 della Costituzione in relazione alla circostanza secondo cui essi distolgono il cittadino dal proprio giudice naturale, giacché impongono la possibilità di presentare scritti difensivi alla stessa autorità che ha emesso la sanzione e dilazionano ad un tempo futuro ed indeterminato il ricorso al giudice ordinario.

P. Q. M.

Visti gli articoli di legge ed in particolare l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e successive modifiche;

Riferiti come sopra i termini ed i motivi della istanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale;

Ritenuto:

- a) *che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione;*
- b) *che la questione medesima non è manifestamente infondata;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale, nella sua sede permanente in Roma, palazzo della Consulta, piazza del Quirinale n. 41 - 00187 Roma;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata:

1) alle parti in causa, ovvero ai ricorrenti Mauro Damiano e Libreria Medico Scientifica S.a.s. di Mouna Mawad Youssef & C., in persona della legale rappresentante Mouna Mawad Youssef — nel domicilio eletto presso il loro procuratore — ed alla prefettura di Chieti;

- 2) ad ogni buon conto e per quanto di ragione, al pubblico ministero presso il Tribunale di Chieti;*
- 3) al Presidente del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, piazza Colonna - 00187 Roma;*

Ordina altresì che la presente ordinanza sia comunicata:

- 1) al Presidente della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 Roma;*
- 2) al Presidente del senato della Repubblica - Palazzo Madama - 00186 Roma.*

Chieti, addì 13 dicembre 2000

Il Giudice di pace: DE TIBERIIS

N. 454

*Ordinanza emessa l'8 marzo 2001 dal Tribunale di Pistoia**sulle istanze riunite proposte da Conceria Peretti S.p.a. ed altre nei confronti di P.R. Salotti di Petreti Rodolfo*

Fallimento - Imprenditore individuale cessato dall'esercizio dell'impresa - Termine annuale per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza, in base al diritto vivente, dalla cessazione dell'attività commerciale, anziché dalla pubblicazione di tale fatto nel registro delle imprese - Disparità di trattamento fra creditori dell'imprenditore individuale e dell'impresa collettiva - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Lette le istanze di fallimento presentate contro P.R. Salotti di Petreti Rodolfo con sede in Quarrata, via Brunelleschi n. 130, da Conceria Peretti S.p.a., Conceria Claudia S.r.l., C.M. Lavorazione Gomma s.r.l., Vettori Aldo e Nuova C.P.A. Pellami S.r.l.,

Sentito il giudice relatore,

O S S E R V A

1. — Tutti i creditori istanti hanno chiesto la dichiarazione di fallimento di Petreti Rodolfo, titolare della omonima impresa individuale esercente attività di produzione e lavorazione di mobili tappezzati, allegando lo stato di insolvenza dell'imprenditore, desumibile dalla cessazione dei pagamenti per forniture di beni documentate da fatture, dai protesti di effetti cambiari levati a suo carico, dalla impossibilità del compimento di azioni esecutive individuali stante l'irreperibilità dell'imprenditore presso la sede legale, infine dalla cancellazione dell'impresa stessa dall'albo delle imprese artigiane, iscritta il 4 aprile 2000 con decorrenza 31 dicembre 1999 come da domanda dell'interessato presentata all'ufficio registro imprese di Pistoia il 28 marzo 2000.

In sede di audizione *ex art. 15 legge fallimentare* il debitore ha riconosciuto i crediti dei ricorrenti ed ha ammesso il suo stato di insolvenza, ha peraltro contestato la assoggettabilità a fallimento, deducendo di essere piccolo imprenditore, siccome già esercente attività di produzione di mobili per conto terzi, svolta con partecipazione diretta di esso titolare alle lavorazioni, con impiego di un modesto capitale iniziale; ha segnalato, inoltre, che nel corso dell'anno 1999 a fronte di un fatturato di L. 627.623.395 il costo della manodopera ammontava a L. 454.436.756, con una incidenza del 72,40%, circostanza asseritamente idonea a dimostrare la natura artigianale dell'impresa altresì attestata dalla iscrizione nella speciale sezione istituita presso il registro delle imprese ove la ditta risulta regolarmente registrata; ha infine eccepito la decorrenza del termine di un anno dalla cessazione della attività, avvenuta il 31 dicembre 1999.

Rileva il collegio che ai fini della assoggettabilità al fallimento dell'imprenditore commerciale si deve fare riferimento ad una interpretazione sistematica degli artt. 2083, 2221 del codice civile, 1 e 2 della legge fallimentare.

L'art. 1 legge fallimentare invero esonera dal fallimento, tra altri soggetti, il piccolo imprenditore, dettando i criteri per la sua qualificazione, che peraltro devono considerarsi espunti dall'ordinamento a seguito dell'abolizione della disciplina fiscale di riferimento ivi prevista e della pronuncia della Corte costituzionale n. 570\1989.

Il giudice delle leggi, peraltro, nel dichiarare con l'anzidetta pronuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, seconda parte legge fallimentare, ha affermato che la distinzione tra imprenditore e piccolo imprenditore, al di fuori di anacronistici limiti quantitativi, deve fare riferimento alla attività svolta, alla organizzazione dei mezzi impiegati, all'entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale.

Secondo la consolidata giurisprudenza l'unico criterio legislativamente determinato è quello dell'art. 2083 codice civile, che qualifica «piccoli imprenditori» i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Questo essendo lo schema legale di riferimento del piccolo imprenditore, esonerato dalla procedura fallimentare, ritiene il collegio che il debitore Petreti Rodolfo non possa rientrare nell'ultima categoria, ove si tenga conto del rilevante volume di affari raggiunto dalla sua impresa ancora nell'ultimo periodo di attività, superiore ai seicento milioni di lire per ammissione del medesimo, alle dimensioni dell'impresa, dislocata in una pluralità di sedi operative, al personale impiegato, fino al raggiungimento di ventitre dipendenti.

In siffatta situazione di comprovata ed incontestata organizzazione dell'impresa secondo un modello sicuramente difforme da quello legalmente previsto dall'art. 2083 codice civile, deve esaminarsi il rilievo della circostanza, provata in atti attraverso idonea produzione documentale, che la ditta Petreti Rodolfo sia iscritta alla camera di commercio con la qualifica di impresa artigiana.

In altri termini, posto che l'art. 2083 codice civile qualifica l'artigiano piccolo imprenditore occorre stabilire se l'artigiano richiamato da tale norma è quello definito ai sensi della disciplina speciale e precisamente dalla legge n. 443/1985 che regola la materia.

Trattasi di questione ampiamente dibattuta e variamente risolta, che alla luce dei più recenti ed autorevoli interventi della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte, di segno analogo ed a cui questo collegio ritiene di uniformarsi, deve intendersi risolta nel senso che la normativa regionale che regola l'artigianato non interferisce nella disciplina dei rapporti di diritto privato, essendo tale ultimo settore sottratto alla competenza del legislatore regionale, o delle province autonome, in considerazione dell'esigenza di assicurare su tutto il territorio nazionale uniformità di trattamento nei rapporti intercorrenti tra i soggetti privati, talché deve escludersi che imprese che si trovino nelle medesime situazioni dimensionali vengano trattate in modo differente nell'ambito dei procedimenti civili — per i quali si impone la parità di trattamento ed è preclusa ogni possibilità di intervento legislativo particolare — in ragione della loro mera localizzazione territoriale. D'altro canto, fine dichiarato della legge quadro n. 443/1985 per l'artigianato è quello di fissare i principi direttivi che debbono essere osservati dalla regioni a statuto ordinario nell'adozione di provvedimenti diretti alla tutela dello sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, alla assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico ed alle agevolazioni per l'esportazione.

La stessa legge precisa che l'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, così ulteriormente precisando che la normativa è funzionale al raggiungimento dei fini propri della legislazione regionale.

Deve pertanto concludersi che il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella legge speciale sull'artigianato deve essere realizzato nel senso che i criteri richiesti dall'art. 2083 codice civile ed, in genere, dal codice civile valgono per l'identificazione dell'impresa artigianale nei rapporti interprivati e che quelli posti dalla legge speciale sono invece necessari per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione di sostegno.

Conseguentemente, non assume alcun rilievo per l'applicazione dell'art. 1 legge fallimentare l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane effettuata ai sensi dell'art. 5 legge n. 443/1985 e che, a tal fine, la nozione di impresa artigiana deve essere ricavata dai criteri fissati in via generale dall'art. 2083 codice civile.

Alla stregua di tale disposizione, come si è già detto, deve escludersi che il Petreti rivesta la qualifica di piccolo imprenditore talché potrebbe pervenirsi alla dichiarazione del suo fallimento in conformità delle domande svolte dai creditori istanti.

2. — Osta, invece, alla pronuncia del fallimento il fatto della cessazione dell'attività di impresa sin dal 31 dicembre 1999, e ciò a norma dell'art. 10 legge fallimentare.

Tale circostanza, allegata come detto dal debitore e suffragata dalla documentazione dallo stesso prodotta, costituita da fatture emesse tutte in epoca antecedente il 31 dicembre 1999 non è contestata in atti, posto che tutti i crediti azionati si riferiscono ad operazioni imprenditoriali risalenti ad epoca antecedente a quella della data di cessazione dell'attività, che corrisponde a quella pubblicata sul registro delle imprese a domanda dell'interessato.

Giova peraltro segnalare sin da adesso, per la rilevanza che la circostanza assume secondo il tribunale ai fini del decidere, che la pubblicazione della data di cessazione dell'attività nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio risulta eseguita il 4 aprile 2000, con domanda del 28 marzo 2000.

L'art. 10 legge fallimentare prevede che l'imprenditore, che per qualunque causa ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Secondo l'interpretazione della norma assolutamente prevalente così da potersi considerare «diritto vivente», il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento, che ha carattere perentorio, decorre dalla cessazione di fatto dell'impresa, a prescindere dalla pubblicazione del verificarsi dell'evento nel registro delle imprese, e ciò pur dopo l'attuazione del registro previsto dal codice civile ed operata dalla legge n. 580/1993.

La stessa Corte costituzionale, nelle note pronunzie n. 66/1999 e n. 319/2000, che per molti aspetti si sovrappongono, ha avallato tale interpretazione, affermando che l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore cessato o defunto postula, in applicazione del generale principio di certezza delle situazioni giuridiche, la fissazione di un termine temporale entro cui debba seguire la dichiarazione di fallimento, limite fissato negli artt. 10 e 11 legge fallimentare in un anno dalla cessazione dell'impresa o dalla morte dell'imprenditore.

Partendo da tale presupposto la Corte costituzionale ha individuato in via interpretativa il limite temporale all'ammissibilità del fallimento della società o del socio cessato per qualsiasi ragione all'interno della stessa legge fallimentare, e precisamente nella norma dell'art. 10, attribuendo ad essa una portata generale, ma dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'impresa entro il quale può intervenire la dichiarazione di fallimento decorra, per l'impresa collettiva, dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.

Il giudice delle leggi allorché ha ancorato per l'imprenditore collettivo il termine della decorrenza dell'anno alla cancellazione della società dal registro delle imprese non ha invero fatto alcun riferimento alla circostanza che il sistema della pubblicità commerciale, conseguente all'attuazione del registro delle imprese dopo l'entrata in vigore della legge n. 580/1993 ed il superamento della fase transitoria, ha acquistato piena efficacia anche per gli imprenditori individuali, con ciò confermando che lo stesso termine di un anno stabilito dall'art. 10 deve intendersi decorrente per l'imprenditore individuale e per quello collettivo da due momenti diversi, l'uno costituito dalla cessazione (di fatto) dell'impresa commerciale, l'altro dalla data della cancellazione della società dal registro delle imprese; nel primo caso si tratta di una circostanza di fatto, nel secondo di un dato obiettivamente rilevabile e conoscibile attraverso strumenti legali di pubblicità precostituiti e regolati per legge.

Ancora, la Corte costituzionale, in un passaggio della citata sentenza n. 319/2000, ha chiarito che rientra nella discrezionalità del legislatore individuare diversamente per l'impresa collettiva e per quella individuale il *dies a quo* del termine entro il quale il fallimento deve essere dichiarato dopo la cessazione dell'impresa, ma ha soggiunto che la discrezionalità del legislatore incontra un limite nel principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., il quale postula che la norma con la quale viene fissato un termine non sia congegnata in modo tale da vanificare completamente la *ratio* che presiede alla fissazione di quel termine.

Partendo proprio dalle stesse premesse e dagli stessi principi enunciati dalla Corte costituzionale, dubita questo collegio della legittimità costituzionale dell'art. 10 legge fallimentare nell'interpretazione da considerarsi «diritto vivente» laddove prevede che il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale decorra dalla cessazione dell'attività senza tenere conto della pubblicazione di tale evento imposta dall'art. 2196 codice civile, così determinando una disparità di trattamento tra i creditori degli imprenditori collettivi, per i quali detta pubblicità assume rilievo dopo la interpolazione dell'art. 10 legge fallimentare operata dalla sentenza n. 319 della Corte costituzionale, ed i creditori dell'imprenditore individuale che di tale pubblicità, prescritta dalla legge, non possono invece avvalersi.

Tale dubbio di costituzionalità, in questi stessi termini, e con ampiezza di argomenti che questo collegio sostanzialmente condivide, è stato sollevato con ordinanza 9 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 14 febbraio 2001, dal tribunale di Monza, ove in sintesi si dubita della costituzionalità dell'art. 10 legge fallimentare che discrimina in modo deteriore i creditori dell'imprenditore individuale rispetto a quelli dell'imprenditore collettivo. Infatti solo a questi ultimi viene garantito, attraverso il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 2188 e ss. codice civile, ed in particolare alla rilevanza degli effetti della pubblicità prevista dall'art. 2196 codice civile, di fare affidamento sulla possibilità di accedere alla più garantistica procedura concorsuale del fallimento per un anno dal momento della conoscibilità mediante lo strumento della pubblicità-notizia del registro delle imprese, dell'evento cessazione dell'impresa. Al contrario, i creditori dell'imprenditore individuale conoscitivo non rimangono esposti alla determinazione del loro debitore di abbandonare l'attività produttiva senza poter fare affidamento su quello strumento conoscitivo dove pure, per legge, la notizia della cessazione dell'impresa deve essere iscritta.

Tale disparità di trattamento, si ribadisce, appare tanto più ingiustificata ed irrazionale ove si consideri che la Corte costituzionale ha inteso equiparare, ai fini della dichiarazione di fallimento, la posizione dell'imprenditore individuale, quella del socio illimitatamente responsabile e quella dell'imprenditore collettivo, in un'ottica di tutela del principio di eguaglianza.

In sostanza, invece, in un caso viene attribuita rilevanza giuridica ad un fatto economico quale è la dissoluzione dell'azienda, nell'altro caso viene attribuita rilevanza ad un dato formale quale è la cancellazione dal registro delle imprese a seguito di iscrizione a domanda.

Differenti, e quindi irrilevanti ai fini dell'accertamento della legittimità costituzionale della norma in esame alla stregua del paradigma del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione sono i casi, è il caso, dell'impresa irregolare o di fatto e del socio occulto; laddove, infatti, il soggetto si pone volontariamente al di fuori dell'ordinamento non valgono evidentemente le garanzie apprestate dall'ordinamento medesimo, talché non assume rilievo la circostanza che la tendenziale unificazione delle situazioni soggettive ai fini della assoggettabilità dell'imprenditore commerciale alla più efficace procedura concorsuale non può ricomprendere tutti i casi di fallibilità.

Rilevano, invece, tutti i casi riconducibili ad un denominatore comune, quale nello specifico rappresentato dall'assoggettamento di tutti gli imprenditori regolarmente iscritti, siano essi individuali o collettivi, alla disciplina dei pubblici registri.

In conclusione, l'art. 10 legge fallimentare così come costantemente interpretato sembra porsi in contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost.

3. — Sotto altro profilo non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità della stessa disposizione di legge in relazione ai parametri costituzionali dell'art. 24 della Costituzione.

Qui viene in rilievo, all'evidenza, la tutela dei diritti dei creditori, ed in particolare dei creditori dell'imprenditore individuale, che si appalesa deteriore non solo in confronto di quelli dell'imprenditore collettivo, come si è già rilevato, ma «in assoluto» di fronte alla legge ed agli istituti di garanzia apprestati dall'ordinamento, tra i quali senz'altro rilevante è quello dell'accesso al processo esecutivo collettivo, la cui efficacia rispetto all'esecuzione individuale non necessita di argomentazioni ulteriori salvo il richiamo alle esigenze della *par condicio creditorum* che solo nel processo fallimentare può essere pienamente perseguita.

La legittima aspettativa di soddisfacimento del credito attraverso il procedimento concorsuale risulta infatti collegata al decorso del termine di un anno dal mero fatto della cessazione dell'attività di impresa, a prescindere dall'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dello stesso fatto da parte del soggetto sul quale pure incombe un obbligo legale rilevante ed efficace, ed in definitiva opponibile, negli altri rapporti regolati dal codice civile.

Ciò comporta che la tutela dei creditori dell'imprenditore individuale dipende, in definitiva, dalla stessa condotta del debitore e cioè dalla tempestività con cui questi presenti domanda all'ufficio del registro delle imprese della iscrizione della cessazione della sua attività.

La tutela, quindi, di una parte, il creditore, resta condizionata dal comportamento della parte controinteressata, il debitore imprenditore commerciale.

Questi, al limite, potrebbe presentare la domanda all'ufficio del registro delle imprese ben oltre l'anno dal verificarsi dell'evento ostativo alla procedura fallimentare.

L'art. 2193 codice civile prevede in generale, come strumento di tutela dei terzi e quindi anche dei creditori, la non opponibilità a questi dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione finché non siano stati iscritti nel registro, salva la prova della effettiva conoscenza in epoca anteriore.

La non opponibilità, ferma l'interpretazione che viene data all'art. 10 legge fallimentare, opera nell'ambito della tutela dei diritti di credito ad eccezione della particolare tutela mediante il processo esecutivo fallimentare.

Ciò costituisce, a giudizio di questo collegio, una lesione della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti *ex art. 24* della Costituzione perché restringe o, al limite, impedisce proprio il procedimento esecutivo concorsuale che per gli imprenditori commerciali è stato previsto come il più idoneo per garantire la pari posizione per le ragioni di credito.

Tale questione di legittimità costituzionale che si solleva di ufficio è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio, posto che risulta agli atti che l'imprenditore, fallendo Petreti Rodolfo, avendo cessato l'attività il 31 dicembre 1999 — in tal senso le dichiarazioni del debitore non smentite dalle altre emergenze dell'istruttoria prefallimentare — ha richiesto l'iscrizione di tale fatto nel registro delle imprese con domanda del 28 marzo 2000 e che la pubblicazione è stata eseguita il 4 aprile 2000, talché fino a questo momento il fatto della cessazione, rilevante *ex art. 10* legge fallimentare, non è stato conoscibile dai creditori.

Ove dunque dovesse applicarsi l'art. 10 legge fallimentare secondo l'interpretazione letterale che costituisce, per quanto sopra esposto «diritto vivente», l'imprenditore non potrebbe essere ora assoggettato alla procedura concorsuale essendo interamente decorso il limite temporale previsto dalla legge per la dichiarazione di fallimento; diversamente, la pronuncia sarebbe tempestiva ove la disposizione dell'art. 10. legge fallimentare fosse dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede come *dies a quo* per la pronuncia quello della pubblicazione del fatto nel registro delle imprese.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che per l'imprenditore individuale il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla pubblicazione della cessazione dell'attività nel registro delle imprese;

Ordina la remissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del procedimento per la dichiarazione di fallimento di Petreti Rodolfo sino alla decisione della predetta Corte;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti del procedimento prefallimentare ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pistoia, addì 8 marzo 2001

Il Presidente: CIMORONI

NN. da 455 a 459

Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 5 febbraio 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a: Bilal Mohamde (r.o. 455/2001), Gashi Lindita (r.o. 456/2001), Melnikova Zhenya (r.o. 57/2001), Serban Ion Robert (r.o. 458/2001), Michael Silvia (r.o. 459/2001).

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento disposto dal questore presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Effetti - Permanenza nel centro per un periodo di venti giorni, senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE

Rilevato in fatto: che in data 2 dicembre 2000 veniva decretata ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 dal Prefetto di Reggio Emilia l'espulsione di Bilal Mohamde nato in Algeria nel 1972, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, con intimazione di lasciare il territorio italiano nel termine di 15 giorni;

che il Questore di Reggio Emilia, avendo accertato che lo straniero non aveva ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine prescritto, ed evidenziando la impossibilità di procedere all'immediato accompagnamento alla frontiera, per la necessità di procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità e di acquisire un valido documento per l'espatrio, in data 2 febbraio 2001 disponeva che il sopra indicato straniero fosse trattenuto presso il centro di permanenza temporanea di via Corelli in Milano;

che il provvedimento di trattenimento veniva notificato all'interessato e trasmesso il 3 febbraio 2001 per la convalida.

Ritenuto in diritto

che dall'esame degli atti trasmessi risultano sussistenti le condizioni per la convalida del trattenimento;
che la permanenza nel centro è connotata da restrizioni che incidono sulla libertà personale;

che, pertanto, l'emissione di un provvedimento di convalida, che comporta l'attuazione da parte del giudice di un controllo a posteriori sulla pregressa attività della autorità amministrativa finalizzato unicamente a verificare la sussistenza delle condizioni che hanno determinato il trattenimento dello straniero, avrebbe, secondo il meccanismo previsto dall'art. 14 comma 5 d.lgs. n. 286/1998, l'effetto automatico di consentire la permanenza nel centro per un periodo complessivo di 20 giorni (tranne che il questore non possa eseguire l'espulsione prima di tale termine, dandone comunicazione senza ritardo al giudice);

che, quindi, mentre sino al provvedimento di convalida, la norma limitativa della libertà personale risulta conforme al dettato dell'art. 13 terzo comma Costituzione, per il periodo successivo la privazione della libertà consegue automaticamente da una disposizione di legge, senza che sia previsto un autonomo provvedimento motivato della autorità giudiziaria, alla quale non è consentita altra attività oltre quella di convalida ed è quindi inibito di determinare la durata del trattenimento successivo o di revocarne l'esecuzione, una volta venuti meno i presupposti: che la garanzia costituzionale della libertà è riconosciuta anche ai non cittadini;

che la questione è rilevante nel presente procedimento, dovendosi applicare in concreto la disposizione che comporterebbe la permanenza automatica nel centro per un periodo di venti giorni;

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5 decreto legislativo n. 286/1998, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la convalida del trattenimento disposta dall'autorità giudiziaria comporti la permanenza nel centro per un periodo di venti giorni senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria stessa:

Sospende il presente procedimento di convalida;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, a cura della cancelleria, che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 5 febbraio 2001

Il giudice: MADDALONI

01C0552

N. 460

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 2001 dal Tribunale di Milano
su atti relativi a Bourdoop Hassan*

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento disposto dal questore presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Effetti - Permanenza nel centro per un periodo di venti giorni, senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE

Rilevato in fatto che in data 3 gennaio 1997 veniva disposta con sentenza della Corte di appello di Torino l'espulsione quale misura di sicurezza di Bourdoop Hassan nato in Marocco l'8 gennaio 1966;

che il questore di Aosta, evidenziando la necessità di procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità, di acquisire un valido documento per l'espatrio e la impossibilità di procedere all'immediato accompagnamento alla frontiera, per la indisponibilità di idoneo vettore, in data 2 febbraio 2001 disponeva che il sopra indicato straniero fosse trattenuto presso il centro di permanenza temporanea di via Corelli in Milano;

che il provvedimento di trattenimento veniva notificato all'interessato e trasmesso il 3 febbraio 2001 per la convalida.

Ritenuto in diritto

Che dall'esame degli atti trasmessi risultano sussistenti le condizioni per la convalida del trattenimento;
che la permanenza nel centro è connotata da restrizioni che incidono sulla libertà personale;

che, pertanto, l'emissione di un provvedimento di convalida, che comporta l'attuazione da parte del giudice di un controllo a posteriori sulla pregressa attività della autorità amministrativa finalizzato unicamente a verificare la sussistenza delle condizioni che hanno determinato il trattenimento dello straniero, avrebbe, secondo il meccanismo previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 l'effetto automatico di consentire la permanenza nel centro per un periodo complessivo di venti giorni (tranne che il questore non possa eseguire l'espulsione prima di tale termine, dandone comunicazione senza ritardo al giudice);

che nella fattispecie la circostanza che l'espulsione sia stata disposta dalla autorità giudiziaria non impedisce che le successive privazioni della libertà personale del soggetto espulso dal territorio italiano siano adottate nel rispetto dei principi fissati dall'art. 13 Cost.;

che, quindi, mentre sino al provvedimento di convalida, la norma limitativa della libertà personale risulta conforme al dettato dell'art. 13, terzo comma, Cost., per il periodo successivo la privazione della libertà consegue automaticamente da una disposizione di legge, senza che sia previsto un autonomo provvedimento motivato della autorità giudiziaria, alla quale non è consentita altra attività oltre quella di convalida ed è quindi inibito di determinare la durata del trattenimento successivo o di revocarne l'esecuzione, una volta venuti meno i presupposti;

che la garanzia costituzionale della libertà è riconosciuta anche ai non cittadini;

che la questione è rilevante nel presente procedimento, dovendosi applicare in concreto la disposizione che comporterebbe la permanenza automatica nel centro per un periodo di venti giorni;

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la convalida del trattenimento disposta dall'autorità giudiziaria comporti la permanenza nel centro per un periodo di venti giorni senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria stessa;

Sospende il presente procedimento di convalida; dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, a cura della cancelleria, che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 5 febbraio 2001

Il giudice: MADDALONI

01C0553

NN. da 461 a 463

Ordinanze di identico contenuto emesse il 5 febbraio 2001 dal Tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a: Mojod Rachid (r.o. 461/2001) Sadj Karim (r.o. 462/2001) Rosas Espinoza Juan Carlos (r.o. 463/2001)

Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento disposto dal questore presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Effetti - Permanenza nel centro per un periodo di venti giorni, senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE

Rilevato in fatto che in data 10 gennaio 2001 veniva decretata ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 dal prefetto di Reggio Emilia l'espulsione di Mojod Rachid nato in Marocco l'11 novembre 1982, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, con intimazione di lasciare il territorio italiano nel termine di 15 giorni;

che il questore di Reggio Emilia, avendo accertato che lo straniero non aveva ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine prescritto, ed evidenziando la impossibilità di procedere all'immediato accompagnamento alla frontiera, per la necessità di procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità e di acquisire un valido documento per l'espatrio, in data 2 febbraio 2001 disponeva che il sopra indicato straniero fosse trattenuto presso il centro di permanenza temporanea di via Corelli in Milano;

che il provvedimento di trattenimento veniva notificato all'interessato e trasmesso il 3 febbraio 2001 per la convalida.

Ritenuto in diritto

Che dall'esame degli atti trasmessi risultano sussistenti le condizioni per la convalida del trattenimento;

che la permanenza nel centro è connotata da restrizioni che incidono sulla libertà personale;

che, pertanto, l'emissione di un provvedimento di convalida, che comporta l'attuazione da parte del giudice di un controllo a posteriori sulla pregressa attività della autorità amministrativa, finalizzato unicamente a verificare la sussistenza delle condizioni che hanno determinato il trattenimento dello straniero, avrebbe, secondo il meccanismo previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l'effetto automatico di consentire la permanenza nel centro per un periodo complessivo di venti giorni (tranne che il questore non possa eseguire l'espulsione prima di tale termine, dandone comunicazione senza ritardo al giudice);

che, quindi, mentre sino al provvedimento di convalida, la norma limitativa della libertà personale risulta conforme al dettato dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, per il periodo successivo la privazione della libertà consegue automaticamente da una disposizione di legge, senza che sia previsto un autonomo provvedimento motivato della autorità giudiziaria, alla quale non è consentita altra attività oltre quella di convalida ed è quindi inibito di determinare la durata del trattenimento successivo o di revocarne l'esecuzione, una volta venuti meno i presupposti;

che la garanzia costituzionale della libertà è riconosciuta anche ai non cittadini;

che la questione è rilevante nel presente procedimento, dovendosi in concreto applicare la disposizione che implicherebbe la automatica permanenza nel centro per un periodo di venti giorni.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la convalida del trattenimento disposta dall'autorità giudiziaria comporti la permanenza nel centro per un periodo di venti giorni senza un ulteriore provvedimento dell'autorità giudiziaria stessa;

Sospende il presente procedimento di convalida;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, a cura della cancelleria, che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 5 febbraio 2001

Il giudice: MADDALONI

01C0554

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
- LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
- CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
- LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
- LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
- LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
- LIBRERIA I. B. S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51.

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
- GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
- LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
- LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
- LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
- LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
- LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,28	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 2 4 0 0 1 *

L. 6000
€ 3,10